



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro dello sviluppo economico (CALENDA)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (DELRIO)
con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (FRANCESCHINI)
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)
con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (MADIA)
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (COSTA)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2016

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	28
Analisi tecnico-normativa	»	57
Dichiarazione di esenzione dall'AIR	»	63
Disegno di legge	»	64
Testo del decreto-legge	»	65

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto-legge è destinato a disciplinare gli interventi urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016, coordinati e diretti dal Commissario straordinario all'uopo nominato col decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016. In esso sono contenute innanzi tutto le norme sulla ricostruzione degli immobili pubblici e privati, e quindi le regole specifiche per l'affidamento degli interventi sulle opere pubbliche e per l'attribuzione dei contributi finalizzati alla ricostruzione e riparazione dei beni privati, ma anche le misure per il sostegno alle attività economiche e alle imprese danneggiate dall'evento calamitoso e per la ripresa dello sviluppo economico nelle zone colpite, ivi comprese le misure in favore dei lavoratori operanti in tali zone, e le misure di sostegno agli enti locali interessati. Inoltre, in considerazione dell'autonomia del Commissario straordinario e delle sue funzioni rispetto alla gestione dell'emergenza, essendo il presente decreto destinato a disciplinare esclusivamente la fase di ricostruzione, sono inserite le indispensabili norme di coordinamento con l'attività tuttora in corso da parte degli organismi di protezione civile e per l'ordinata transizione dallo stato emergenziale alla gestione «ordinaria» della ricostruzione.

Si tratta di una scelta di *governance* totalmente innovativa rispetto a quella attuata in occasione di precedenti eventi sismici, perché tende a proiettarsi in un futuro di maggior respiro, con la dichiarata finalità di superare l'emergenza, da un lato, ma anche di ricostruire mantenendo l'identità territoriale e la cultura del luogo. In quest'ottica si è reso necessario fornire una cornice dei poteri, anche derogatori, del Commissario già

nominato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica del 6 settembre 2016, che superi la normale attività di coordinamento riconducibile a tale figura e ne delinei in un ambito comunque emergenziale, ancorché non di protezione civile, il potere derogatorio. In altre parole, anziché, come avvenuto ad esempio in occasione del sisma del 20-29 maggio 2012, prorogare *sic et simpliciter* il potere commissariale riconducibile alla legge n. 225 del 1992 attribuito ai Presidenti delle singole regioni, si è inteso creare una figura di raccordo che nel contempo ne assorba le funzioni e le superi in una visione soprattutto programmatica, funzionale all'obiettivo di recupero territoriale sopra evidenziato. Tale innovativa prospettiva discende, peraltro, anche dall'evoluzione subita dal quadro normativo vigente in materia di protezione civile, che, rispetto agli eventi sismici di rilevanza nazionale più recenti (2009 e 2012) ha subito rilevanti e incisive modifiche. Ovviamente, non essendo possibile distinguere in maniera netta la fase emergenziale di protezione civile da quella di ricostruzione affidata al Commissario, radicandosi quest'ultima necessariamente in attività a stretto rigore riconducibili alla prima, la disciplina transitoria e quella dei singoli interventi risente necessariamente di un momento chiaroscurale nel quale i due titoli di legittimazione paiono sovrapporsi; sovrapposizione solo apparente, in quanto ogni intervento del Commissario ha la precipua finalità di supportare e per così dire preparare la sua specifica funzione di ricostruzione/recupero delle aree interessate nella loro piena identità sociale, paesaggistica e culturale. A tale scopo nell'articolo 2, quando si vanno a delineare in termini generali le funzioni del Commissario straordina-

rio, si prevede quale prima necessità, correlata ovviamente al periodo emergenziale, ma non solo, di raccordarsi con il Capo del Dipartimento della protezione civile. E successivamente in apertura del titolo III, capo II, contenente «Misure per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016» (articolo 42) si chiarisce *apertis verbis* che, al fine di ottimizzare l'utilizzo della nuova figura commissariale, il Capo del Dipartimento della protezione civile adotti le ordinanze di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, aventi ad oggetto la disciplina del proseguimento o completamento delle menzionate attività emergenziali, «sentito il Commissario straordinario». Nel contempo, i poteri straordinari coerenti con la medesima legge n. 225 del 1992, il cui esercizio sia ancora necessario, eventualmente anche dopo la cessazione dell'emergenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, vengono mantenuti in capo ai soggetti cui sono stati attribuiti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394. In particolare, viene prorogato il potere derogatorio attribuito dal comma 5 dell'articolo 3 della suddetta ordinanza ai soggetti competenti, con la sola finalità, auspicabilmente non più necessaria, di garantire agibilità operativa per l'eventuale rimodulazione dei fabbisogni per l'utilizzo di strutture temporanee ad usi pubblici, gli interventi di assistenza alle popolazioni, gli interventi per finalità sociali, eccetera. In questo modo, la durata ipotizzata dell'attività del Commissario straordinario coincide, nello specifico ambito indicato, con quella del potere derogatorio eventualmente ancora necessario per assicurare il passaggio dall'emergenza alla ricostruzione e alla normalizzazione, evitando soluzioni di continuità ed ipotetiche carenze di tutela a tutto tondo per le popolazioni interessate.

Nella disciplina dell'attività di ricostruzione, per la quale sono state stanziaste in-

genti risorse economiche, si è fatto tesoro delle esperienze maturate a seguito di altri recenti eventi sismici, purtroppo molto frequenti nel nostro Paese (in particolare, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, relativi ai sismi che hanno colpito rispettivamente le regioni Abruzzo e i territori della Pianura Padana al confine tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), recependone gli aspetti che si sono dimostrati utili ed efficaci ed introducendo una serie di innovazioni, intese a superare i profili di criticità che taliesperienze hanno disvelato.

In linea generale, le principali direttrici sulle quali si sono mosse le presenti scelte normative consistono nella salvaguardia della sicurezza delle persone quale valore primario da tutelare: la circostanza che, ancora una volta, l'inadeguatezza del patrimonio edilizio esistente abbia comportato un rilevantissimo prezzo in vite umane, rende ormai ineludibile la necessità di un intervento generalizzato di messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture, da tempo esposti al rischio di essere gravemente danneggiati in occasione di eventi anche di non rilevantissima intensità (con i conseguenti rischi per la sicurezza e la stessa vita delle popolazioni interessate). Per questo, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

A questo obiettivo fondamentale se ne affianca un altro, sostanzialmente inscindibile

dal primo: quello di assicurare che la ricostruzione avvenga in modo da garantire non solo e non tanto il recupero e l'adeguamento del patrimonio edilizio e immobiliare, ma più in generale la conservazione, e ove possibile la valorizzazione, del tessuto socio-economico e dell'identità culturale delle località colpite; in altri termini, la ricostruzione degli abitati non può non accompagnarsi all'adozione di misure volte ad assicurare la ripresa delle ordinarie condizioni di vita e di tutte le attività economiche e culturali che connotano le zone interessate dal sisma, le quali - come è noto - sono tutte ricche di storia e tradizioni locali.

In questa chiave, si giustifica la scelta di fondo di investire in risorse per contributi alla ricostruzione privata, sotto forma di credito di imposta, che vadano a coprire in modo tendenzialmente integrale gli interventi su tutti gli edifici a uso abitativo, senza distinzione fra le prime e le seconde case: si è infatti ritenuto che la massimizzazione del sostegno pubblico anche per gli edifici non adibiti a prima abitazione corrisponda alla necessità di coniugare le due evidenziate e convergenti esigenze di tutela della sicurezza delle popolazioni e di salvaguardia dell'identità e del tessuto socio-economico dei territori colpiti.

Ecco perché, come sarà meglio illustrato in seguito, i contributi riconoscibili per gli interventi di ricostruzione e riparazione sono definiti in misura pari:

- al 100 per cento del costo degli interventi per gli edifici siti nelle aree direttamente colpite dal sisma, adibiti sia a prima che seconda abitazione;

- al 100 per cento del valore del cosiddetto danno puntuale, ossia del danno del quale sia documentata la riconducibilità causale al sisma del 24 agosto 2016, per gli edifici adibiti a prima abitazione siti nei comuni esterni all'area direttamente colpita, ma per i quali sia documentato abbiano subito danni per effetto dello stesso;

- al 100 per cento del valore del predetto danno puntuale anche per gli edifici siti nei comuni da ultimo indicati, qualora siano ricompresi all'interno di unità minime di intervento (UMI) ricadenti in centri storici o borghi caratteristici (ipotesi nella quale si è presunta sussistente la richiamata esigenza di salvaguardia dell'identità culturale e del tessuto socio-economico in termini di omogeneità);

- al 50 per cento del predetto importo, per gli edifici adibiti a seconda abitazione siti nei comuni esterni all'area direttamente interessata dall'evento, in tutti gli altri casi.

In pratica, si è inteso garantire doverosamente omogeneità di trattamento ad omogeneità di situazione, limitando il caso di corresponsione ridotta del contributo a fattispecie non caratterizzate dalla sussistenza della coesistenza dei due interessi primari sopra evidenziati.

Vedremo nel prosieguo in quale modo il Commissario addivenga all'individuazione degli immobili cui applicare in seconda battuta - *rectius*, non previsti nell'allegato al decreto - le misure contemplate nello stesso.

La valorizzazione del contesto territoriale ispira il provvedimento che contempla un complesso di misure programmatiche/pianificatorie funzionali a far sì che la ricostruzione, fin dall'inizio, avvenga esattamente negli stessi luoghi ove sorgevano i centri e gli edifici distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso. Ciò vale per la ricostruzione dei nuclei urbani e dei centri abitati, comprensivi delle opere pubbliche e di interesse pubblico e sociale che le caratterizzavano e per la salvaguardia delle attività economiche, delle quali dovrà essere assicurata la prosecuzione *in loco*, escludendone ogni delocalizzazione se non per il tempo strettamente necessario a garantirne la continuità con il minor pregiudizio possibile. Ci si muove sempre con il preciso intento, più volte ricordato, di garantire il recupero integrale del tessuto economico-sociale esistente nei

territori colpiti, evitando che il sisma si risolva in un *vulnus* definitivo al sistema imprenditoriale e produttivo locale.

Particolare attenzione è stata posta alla tutela del paesaggio e dei beni culturali esistenti nei territori colpiti dal sisma, rappresentativi della bellezza degli agglomerati urbani di cui il nostro Paese presenta innumerevoli esempi. Peraltro nei territori colpiti dal sisma ricadono due Parchi nazionali e diverse aree soggette a misure di salvaguardia ai sensi della vigente legislazione in materia paesaggistica. Muovendo dal presupposto che l'ambiente e il paesaggio costituiscono una risorsa da valorizzare in sé ai fini del rilancio dell'economia locale, sono state dettate precise disposizioni intese ad assicurare un continuo coordinamento con le autorità preposte alla tutela delle risorse stesse, al fine di assicurare che gli interventi di ricostruzione perseguano sempre il massimo grado di compatibilità con le esigenze di conservazione e salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali esistenti.

Infine si è ritenuto di introdurre misure e incentivi intesi a stimolare anche l'avvio di attività e iniziative imprenditoriali nuove, oltre che la prosecuzione e la ripresa di quelle già esistenti, nell'intento di far sì che la ricostruzione possa costituire una più generale opportunità di rilancio del tessuto economico-sociale delle regioni interessate.

Proprio per poter realizzare questi ambiziosi propositi, si è ritenuto di adottare il già ricordato nuovo modello di *governance*, con l'attribuzione al Commissario straordinario, ed alla struttura alle sue dipendenze, di piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni e di penetranti poteri di intervento e controllo in tutte le fasi di articolazione degli interventi di ricostruzione, sostegno e rilancio dell'economia. Ciò ha comportato, pur nel rispetto dell'autonomia delle regioni interessate e delle esigenze delle comunità locali (di cui è stato previsto il costante coinvolgimento attraverso molteplici strumenti), la caratterizzazione della struttura

commissariale quale organismo operativo unitario a supporto delle autonomie territoriali, focalizzando su di essa numerose funzioni in passato decentrate, quali ad esempio la gestione degli interventi sulle opere pubbliche, il vaglio di ammissibilità delle richieste di contributi per la ricostruzione privata, eccetera. Si è trattato di una scelta in qualche misura obbligata, sol che si tenga conto del fatto che, a differenza delle precedenti esperienze che si sono più sopra citate, in questo caso gli interventi sono destinati a coinvolgere il territorio di ben quattro regioni, ciò che avrebbe potuto rendere più complessa l'articolazione delle competenze e degli interventi medesimi.

In questo contesto si inseriscono le varie disposizioni in materia di pianificazione, quali quelle inerenti l'adozione di appositi strumenti urbanistici attuativi (articolo 11) ovvero, in tutt'altro ambito, quelli in materia di programmazione delle infrastrutture ambientali.

Infine, ed è questa l'ultima delle direttrici di fondo del presente articolato normativo, si è ritenuto di rafforzare ulteriormente la già penetrante disciplina a tutela della legalità, della trasparenza e dell'ordine pubblico nella gestione degli interventi di ricostruzione. L'esperienza pratica ha ampiamente dimostrato che la ricostruzione post-sisma costituisce una delle occasioni più ghiotte per l'infiltrazione della criminalità organizzata, in relazione sia agli affidamenti degli appalti per la ricostruzione che all'erogazione dei contributi pubblici destinati alla ricostruzione privata. Pertanto, al fine di assicurare la massima impermeabilità degli interventi disciplinati dal presente decreto compatibile con il rispetto delle normative europee in materia, sono stati introdotti nuovi e innovativi strumenti di prevenzione e controllo, utili ad assicurare la piena conoscenza degli interlocutori individuati per la ricostruzione e la costante vigilanza in ogni fase dell'assegnazione delle risorse, dell'affidamento degli

appalti e contratti relativi agli interventi e della loro successiva esecuzione.

Venendo all'esame in dettaglio dei contenuti del decreto, esso si articola in cinque titoli a loro volta distinti in più capi, per un totale di 53 articoli ed un allegato, contenente l'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

Il titolo I enuncia i principi regolatori di quella che si è detto essere la governance degli interventi di ricostruzione, attraverso il riconoscimento del ruolo centrale della figura del Commissario straordinario nominato col decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2016, vero e proprio motore di tutte le misure e procedure disciplinate dal decreto medesimo. Le disposizioni di questo titolo vanno lette in stretta correlazione con quelle del titolo V inerente la struttura commissariale vera e propria.

All'articolo 1 è preliminarmente individuato l'ambito territoriale di operatività del Commissario, che, come da decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016, attiene ad attività distinte da quelle strettamente emergenziali afferenti alla protezione civile, in quanto la finalità della relativa azione si deve concretizzare nella corretta ricostruzione e recupero culturale, sociale ed economico del territorio. Pertanto si è tenuto conto, allo scopo, su proposta del Commissario, sentite le regioni interessate, di criteri di omogeneità che delineano un'area di operatività delle misure previste nel provvedimento articolata in modo innovativo rispetto al passato, anche perché del tutto nuove sono le prerogative commissariali. In particolare, la scelta è stata effettuata sulla base dei danni prodotti dall'evento sismico agli immobili nonché, per la omogeneità delle caratteristiche socio-economiche delle aree stesse interessate dai fenomeni di danneggiamento, sulla base dei principi desumibili dalla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'I-

talia per il ciclo di programmazione 2014-2020, finanziati con l'articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'articolo 1, commi 674 e 675, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché ai conseguenti provvedimenti attuativi. Inoltre, è prevista la possibilità di estendere la disciplina delle misure previste nel decreto anche ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni estranei alla elencazione di cui in allegato 1, purché siti in una delle quattro regioni interessate, laddove sia dimostrato dall'avente diritto che deve avanzare in tal senso apposita istanza, corredata di perizia giurata, il nesso di causalità fra i danni subiti e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti (comma 2). La disposizione si completa con la previsione della lettera d) dell'articolo 2, che, nell'elencare le funzioni del Commissario e dei vice commissari, attribuisce al primo il potere di individuazione di suddetti immobili - *rectius* di censire in maniera ricognitiva quelli rispondenti ai requisiti previsti dal decreto.

Da questa fondamentale distinzione fra le due possibili aree di incidenza degli eventi sismici, individuati con i criteri già enucleati e riportati all'allegato 1 e comuni ulteriori per i quali i danni subiti devono essere documentati, tali da costituire due cerchi concentrici di dimensioni diverse, discende una diversa incidenza delle previsioni e misure contenute nelle norme successive: laddove si faccia riferimento ai «comuni di cui all'allegato 1», la previsione o misura va riferita ai soli comuni inclusi nominativamente nell'allegato medesimo; laddove, invece, siano richiamati i «comuni di cui all'articolo 1», ci si riferirà omnicomprensivamente a tutti i comuni beneficiari delle misure medesime, individuati dal Commissario secondo le modalità poc'anzi descritte.

È evidenziata la necessità di assicurare l'immediato avvio delle attività di ricostruzione, in continuità con quanto posto in es-

sere nella fase emergenziale dagli organismi di protezione civile, disponendo altresì che il «quadro normativo» straordinario finalizzato alla ricostruzione (e, quindi, non solo il presente decreto, ma anche tutti i provvedimenti attuativi e le eventuali altre disposizioni primarie che dovessero sopravvenire) è destinato a restare in vigore fino al 31 dicembre 2018 (comma 4). I Presidenti delle regioni operano in qualità di vice commissari.

Tra le funzioni e i poteri del Commissario, elencati dall'articolo 2, oltre alle funzioni di direzione e coordinamento degli interventi di ricostruzione pubblica e privata (comma 1, lettere *b*) ed *e*) ed all'indispensabile raccordo con gli organismi di protezione civile per le attività di rispettiva competenza (comma 1, lettera *a*)), fondamentale è il compito (comma 1, lettera *c*) di operare, tramite propri provvedimenti adottati previa intesa con le regioni interessate ed il MIBACT e secondo criteri omogenei, una ricognizione complessiva dei danni e la conseguente stima del fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate.

Lo strumento attraverso il quale il Commissario esercita il suo potere regolatorio, anche in deroga, secondo quanto consentito dal decreto medesimo, è l'ordinanza emanata sempre previa intesa con i Presidenti delle regioni, «consultate» nell'ambito di un apposito momento collegiale denominato «cabina di coordinamento» (articolo 1, comma 5). Il riferimento a tale ordinanza, attraverso il richiamo dell'articolo 2, comma 2, torna in vari punti del testo per focalizzare i singoli argomenti oggetto di disciplina da parte del commissario.

La disciplina contenuta negli articoli 1 e 2, peraltro, pur nella sua specialità dettata dalle specifiche finalità del decreto-legge, non deroga in nulla all'ordinario assetto delle competenze statali e regionali, con le quali anzi si pone pienamente in linea. Al riguardo, giova evidenziare che le norme con-

tenute nel decreto incidono per lo più su materie (protezione civile, governo del territorio, sicurezza del lavoro e dell'economia, eccetera) che nell'attuale quadro costituzionale sono devolute alla competenza concorrente di Stato e regioni (articolo 117, comma 3, della Costituzione); ovvero su una materia, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, che, pur essendo devoluta all'esclusiva potestà statale (articolo 117, comma 2, lettera *s*), della Costituzione), è notoriamente qualificata - alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia - come «trasversale», e quindi destinata a coinvolgere profili e aspetti di competenza regionale.

Il coinvolgimento delle regioni interessate dagli interventi di ricostruzione, peraltro, viene assicurato già a livello di *governance*, con la già ricordata attribuzione ai Presidenti delle stesse della qualifica di vice commissari (articolo 1, comma 5).

Sul piano della gestione dell'attività commissariale, poi, l'articolo 3 prevede l'istituzione di appositi uffici speciali con compiti istruttori e di supporto agli enti locali, che di fatto rappresentano anche articolazioni sul territorio della struttura commissariale. L'ufficio in questione, costituito nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa regionale sulla base di un solo modello di convenzione-tipo predisposta dal Commissario, ha un ruolo nevralgico in vari ambiti anche gestionali. In particolare, cura l'istruttoria delle pratiche ed esercita il ruolo di soggetto attuatore, assegnato alle regioni. Strettamente correlata è anche la previsione della obbligatoria presenza al suo interno di uno Sportello unico per le attività produttive (SUAP), con la consueta finalità di creare sinergia tra ricostruzione e recupero di vitalità economica del territorio.

Si riportano, a mero titolo di esempio, le disposizioni che, in vario modo, attestano il

coinvolgimento delle Regioni nelle scelte strategiche di competenza del commissario:

- cabina di coordinamento della ricostruzione, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare ed assicurarne l'applicazione omogenea in ciascuna regione (articolo 1, comma 5);

- comitato istituzionale, che, nell'ambito di ogni singola regione, coinvolge «a cascata» i Presidenti delle province e i sindaci degli enti territoriali interessati, nelle scelte dei Presidenti delle regioni medesime (articolo 1, comma 6);

- Uffici speciali per la ricostruzione che si occupano, tra le altre cose, delle attività di pianificazione (articolo 3, comma 3);

- Conferenza permanente e Commissioni paritetiche, connotate dalla partecipazione di regioni e comuni interessati, destinate a intervenire in tutte le fasi amministrative di programmazione, gestione ed esecuzione degli interventi (articolo 16).

Anche per le attività di erogazione di contributi e provvidenze, sulle quali il Commissario straordinario per evidenti ragioni si è riservato una più stretta vigilanza, è stato contemplato l'apporto essenziale dei vice commissari nella fase di quantificazione e riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata (articolo 12). Nella norma sulla contabilità speciale, di cui all'articolo 4, si prevede espressamente un apposito ambito («apposite contabilità speciali») per ciascun presidente di regione (comma 4).

Altra previsione di carattere generale è contenuta all'articolo 4, che istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su cui confluiscono le risorse da destinare agli interventi e alle misure disciplinate dal decreto; con lo stesso articolo sono istituite apposite contabilità speciali, intestate al Commissario straordinario ed ai vice commissari, per la gestione delle risorse provenienti dal fondo suindicato (commi 3 e 4). Su tale contabilità speciale è altresì previsto che af-

fluiscono le risorse rivenienti dalle donazioni ricevute attraverso le iniziative di solidarietà attivate dopo il sisma, da utilizzare nel rispetto di appositi protocolli d'intesa, convenzioni o provvedimenti atti a regolare l'utilizzo di siffatte risorse (comma 5); correlativamente, è stabilito che il comitato dei garanti costituito sulla base di tali atti sia integrato con la partecipazione di un rappresentante del Commissario straordinario (comma 6). Viene, infine, precisato il regime fiscale delle donazioni effettuate mediante la campagna dell'SMS solidale, atteso che tale regime è già previsto per le donazioni effettuate mediante versamenti sul conto corrente appositamente istituito dal Dipartimento della protezione civile.

Il titolo II costituisce il cuore della disciplina del presente decreto, contenendo in distinte disposizioni le misure per la ricostruzione dei beni danneggiati e le misure per il sostegno e il rilancio delle attività economiche nei territori colpiti dal sisma, oltre alle disposizioni «di chiusura» in materia di tutela dell'ambiente e di trasparenza e legalità.

Cominciando dal capo I, dedicato agli interventi di ricostruzione, nell'ambito di esso vanno distinte le norme sulla ricostruzione privata da quelle relative agli interventi su immobili e servizi pubblici danneggiati dal sisma. In particolare, gli articoli da 5 a 10 nonché 12 e 13, riguardano la disciplina degli interventi su immobili privati; gli articoli 14 e 15 riguardano la disciplina degli interventi su immobili pubblici. L'articolo 11, infine, fa da cerniera, perché si occupa della pianificazione urbanistica nei centri storici e nei centri e nuclei urbani e rurali.

L'articolo 5 demanda al Commissario straordinario di adottare provvedimenti nei quali, da un lato, dovranno essere individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ricostruzione con adeguamento sismico, ma anche di semplice ripristino con miglioramento sismico in relazione all'entità dei danni riscontrati, nonché le tipologie di immobili e i livelli di danneggiamento cui

questi afferiscono; dall'altro definiti i parametri per la perimetrazione dei centri e nuclei storici o urbani danneggiati o distrutti su cui intervenire, oltre a quelli per la determinazione del costo degli interventi cui commisurare i contributi (comma 1). Inoltre sono analiticamente elencate le tipologie degli interventi in relazione alle diverse tipologie di beni immobili, mobili e attività produttive che potranno fruire di contributi, ove sia documentata la sussistenza di nesso causale fra la loro distruzione o danneggiamento e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 (comma 2); in quest'ultima disposizione è anticipata la scelta di riconoscere un contributo per quanto possibile pari al 100 per cento dei costi sostenuti negli interventi. Come già chiarito, solo nei casi di contributi a non residenti non riconducibili alla finalità di recupero generale del borgo o agglomerato, la percentuale degli stessi si attesta sul 50 per cento, come meglio specificato nell'articolo successivo e con le eccezioni ivi indicate (articolo 6, comma 5). In altre parole, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 vanno lette in combinato disposto, per avere il quadro chiaro delle scelte effettuate, con quelle di cui al menzionato comma 5 dell'articolo 6.

Il comma 2 dell'articolo 5 contiene un'elencazione della tipologia degli interventi per i quali è erogato il contributo, comprensiva di quelli su edifici e di quelli a supporto delle popolazioni (esempio: lettera g)), concernente la delocalizzazione temporanea delle attività economiche, ovvero lettera h), concernente gli interventi sociali e sociosanitari per le persone impossibilitate a ritornare nel proprio domicilio). In altre parole, nell'elencazione vengono riportati anche interventi assistenziali diretti. Per questo motivo, al comma 3, quando si elencano le modalità del finanziamento agevolato, vengono richiamate le sole lettere del citato elenco riconducibili ad interventi non direttamente assistenziali (lettere a), b), c), d), e) e g)). Nel caso di cui alla lettera e),

gli interventi devono riferirsi ad edifici privati di interesse storico-artistico perché quelli su edifici pubblici trovano la loro disciplina, secondo la bipartizione appena esplicitata, nel successivo articolo 14.

Nei commi successivi dello stesso articolo 5 sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi, individuandosi, quale modalità unica e tipica di contribuzione per tutti gli interventi pubblici e privati di ricostruzione e riparazione il finanziamento agevolato, cui corrisponde l'attribuzione al beneficiario di un credito d'imposta (comma 5): a tale fine, vengono individuate le risorse da impiegare ed è altresì previsto il potere dei soggetti esercenti il credito di contrarre appositi finanziamenti per reperire le risorse da erogare ai soggetti aventi titolo alle misure di sostegno (comma 4). Al Commissario straordinario è attribuito il compito di definire con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative dell'erogazione delle dette risorse (comma 7), nell'ovvio rispetto di regole e parametri europei, mentre l'importo complessivo del credito d'imposta da autorizzare sarà determinato in sede di legge di bilancio in relazione ai danni constatati ed alle risorse necessarie per gli interventi (comma 9).

L'articolo 6 contiene le regole specifiche sull'entità dei contributi che potranno essere in concreto riconosciuti sulla base dei parametri fissati ai sensi del comma 1 del precedente articolo 5, individuandone l'estensione in relazione al livello dei danni patiti dall'immobile e degli interventi conseguentemente necessari (comma 1), i soggetti legittimati a percepirli (comma 2) con specifiche previsioni in caso di immobili che risultavano concessi in locazione all'epoca del sisma (commi 3 e 4), l'entità rispetto ai costi sostenuti secondo i criteri di distinzione già evidenziati in premessa con riguardo all'ubicazione dell'immobile rispetto alle aree colpite dal sisma (comma 5), fermo restando che il contributo è al netto di indennizzi as-

sicurativi e altre provvidenze pubbliche comunque percepite dall'interessato (comma 6); è inoltre demandata ad apposito provvedimento commissariale, d'intesa con i vice commissari, la definizione dei criteri di calcolo in concreto del contributo a fronte dei danni attestati dal richiedente (comma 7) ed è altresì specificato che sono coperte dal contributo anche le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento (comma 8). Ancora, sono dettate disposizioni a garanzia dell'erogazione dei contributi a soggetti che siano effettivamente in possesso dei requisiti di legge, prevedendo l'onere del richiedente di attestare ciò con apposita dichiarazione (comma 9), nonché di prevenzione contro abusi, per i quali è prevista la decadenza dal contributo e l'obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito (comma 10). Sono poi introdotte apposite deroghe alle disposizioni civilistiche in materia di condominio al fine di rendere più celeri le determinazioni relative agli interventi su un unico immobile con più proprietari (comma 11). Infine è specificato che, sebbene le imprese incaricate dell'esecuzione degli interventi in questione debbano essere selezionate con procedura concorrenziale e debbano essere iscritte alla Anagrafe antimafia istituita dal presente decreto (su cui si tornerà meglio appresso) (comma 13), ai contratti con esse stipulati non si applica la disciplina degli appalti pubblici (comma 12).

In particolare, per quanto concerne il comma 5, in esso è esplicitata l'entità dei contributi in relazione ai costi sostenuti per gli interventi suddetti, codificando la scelta già ampiamente descritta, di riconoscere, come regola generale, un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute per tutti gli interventi eseguiti, purché ovviamente ne sia stata accertata la spettanza e la congruità secondo le modalità indicate alle norme successive, con la sola parziale eccezione degli

immobili adibiti a seconda abitazione siti in comuni non ricadenti nell'area direttamente colpita dal sisma, non rientranti nei requisiti di recupero del contesto di cui all'articolo 1, comma 2.

Nell'articolo 7 sono dettate le prescrizioni tecniche generali per la ricostruzione, il ripristino e la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dall'evento sismico: come già accennato, detti interventi dovranno comunque costituire occasione per un generale miglioramento sismico di tutti gli edifici interessati, che dovranno quindi essere adeguati agli odierni *standard* normativi in materia antisismica. A tal fine, si è fatto riferimento alle vigenti norme tecniche in materia di capacità di resistenza delle nuove costruzioni, diversificate in relazione alle diverse zone di classificazione sismica in cui gli immobili insistono, riservando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, della capacità minima e massima di resistenza alle azioni sismiche. Di particolare interesse il richiamo al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile in termini «tecnico-economici», per consentire una gradualità contributiva correlata alla virtuosità dell'intervento. Nella stessa ottica, anche per gli interventi di riparazione e ripristino degli immobili si fa riferimento alla possibilità che gli stessi conseguano *standard* di «adeguamento» sismico, ovvero una percentuale totale di adeguamento alla normativa antisismica (diversamente dal «miglioramento»). In sostanza, la disposizione mira ad assicurare, attraverso un rinvio «mobile» alla disciplina tecnica, che gli interventi da eseguire riportino gli immobili interessati ai massimi *standard* possibili di sicurezza.

L'articolo 8 introduce una disciplina differenziata per gli interventi che possono essere avviati immediatamente al fine di consentire un rapido rientro delle persone interessate nelle loro abitazioni, qualora queste presentino danni non gravi, classificati col

livello di inagibilità B, che possono essere riparati con interventi immediati: in questi casi, è consentito avviare fin da subito gli interventi in questione con un'apposita procedura semplificata basata su una comunicazione iniziale, fermo restando il rispetto della pianificazione vigente (territoriale, urbanistica e paesaggistica), cui deve seguire entro termini ristretti l'integrazione con la produzione di tutta la documentazione necessaria per il rilascio del relativo titolo abilitativo (comma 3). Resta fermo che questi interventi non saranno assistiti dai contributi disciplinati dagli articoli precedenti, se la relativa istanza non sarà presentata entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'adozione delle disposizioni del commissario in materia (comma 4) e che le imprese affidatarie dei lavori devono comunque essere in regola con le disposizioni antimafia e sotto il profilo contributivo e della qualificazione, mentre quanto all'Anagrafe antimafia istituita dal presente decreto, si ammette, visti i tempi ristretti, che le imprese abbiano semplicemente presentato richiesta di iscrizione alla stessa, una volta operativa, e che attestino con apposita autocertificazione di essere in possesso dei requisiti antimafia (comma 5).

L'articolo 9 disciplina la possibile concessione di contributi forfettari per i beni mobili danneggiati dal sisma, fissando il limite del contributo erogabile e rinviando ad apposite disposizioni attuative del Commissario quanto a criteri, procedure e modalità di concessione. In questo caso, trattandosi, appunto, di beni mobili, il contributo viene limitato ai soli residenti (solo per la prima casa). Inoltre, tra i criteri cui il Commissario deve ispirarsi nella regolamentazione della materia, si impone anche il limite massimo per singola famiglia anagrafica.

Con l'articolo 10, invece, è esclusa dalla possibilità di accesso ai contributi la categoria dei «ruderi» e degli «edifici collabenti», ossia fatiscenti o inagibili, comunque che alla data dell'evento sismico non avevano i

requisiti per essere adibiti a uso abitativo o produttivo (il contrario dovrà essere attestato con apposita perizia dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di contributo e del progetto); in questi casi può essere concesso un contributo per coprire le sole spese di demolizione e rimozione delle macerie (comma 3).

L'articolo 11 offre la disciplina puntuale degli interventi di ricostruzione sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali distrutti o danneggiati, prevedendo la predisposizione, all'esito della loro perimetrazione effettuata come disposto all'articolo 5, di appositi strumenti urbanistici attuativi da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, in cui sono individuati gli edifici pubblici e privati e le opere di urbanizzazione su cui intervenire (commi 1 e 2). Il coinvolgimento dei comuni interessati, oltre che dalla necessaria consultazione delle popolazioni nella fase formativa dei detti strumenti, è assicurato dalla previsione dell'iniziativa del comune, il quale con proprio atto può individuare i centri e nuclei su cui intervenire fornendo le necessarie indicazioni (comma 8), e dal fatto che i predetti strumenti attuativi sono comunque adottati e approvati dai comuni secondo le procedure ordinarie, salva un'abbreviazione dei termini per la fase di consultazione e con l'intervento della Conferenza permanente di cui all'articolo 16, che esprime parere obbligatorio e vincolante per quanto di propria competenza (commi 4, 5 e 6). Per gli interventi da eseguire nell'ambito dei centri e nuclei così delimitati, è prevista, anche ai fini della percezione dei relativi contributi, la costituzione di un consorzio obbligatorio da parte dei proprietari interessati (comma 9) con il potere sostitutivo del comune nei confronti dei proprietari non aderenti al consorzio (comma 10).

Importante è anche la previsione del comma 7, secondo cui, qualora i predetti strumenti urbanistici attuativi contengano idonee previsioni e prescrizioni di dettaglio (con riguardo,

in particolare, alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessati e alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati), la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con modalità semplificata, e cioè con semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che attesti la conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano attuativo. Onde garantire la massima semplificazione procedurale possibile, nel rispetto delle norme sulla sicurezza degli edifici, la disposizione si conclude con un richiamo di coordinamento al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il cui *iter* è in corso di perfezionamento.

L'articolo 12 del presente decreto disciplina analiticamente, salvo rinviare ad apposite disposizioni commissariali per la regolamentazione di dettaglio, la procedura per l'accesso ai contributi per la ricostruzione privata. In estrema sintesi, gli interessati devono presentare la relativa istanza all'ufficio speciale per la ricostruzione coevamente alla domanda intesa a ottenere il titolo abilitativo edilizio necessario, allegando la documentazione tecnica attestante i danni subiti, il nesso causale rispetto agli eventi sismici, gli interventi di ricostruzione o riparazione con miglioramento sismico necessari e quant'altro richiesto dal presente decreto (comma 1). L'istruttoria sulla assentibilità dell'intervento e sulla spettanza e congruità del contributo richiesto è condotta dallo stesso ufficio speciale (comma 3), anche se all'esito il rilascio del titolo edilizio resta di competenza del comune (comma 2). A conclusione dell'*iter* istruttorio, sulla base di apposita proposta dell'ufficio speciale, il vice commissario territorialmente competente emana il provvedimento di concessione del contributo (comma 4). La struttura commissariale

centrale si riserva, anche sulla base della preannunciata disciplina di dettaglio, la successiva effettuazione di verifiche a campione con cadenza periodica, al fine di verificare eventuali abusi o inadempienze e adottare le conseguenti misure decadenziali e restitutorie (comma 5). Anche in questo caso, la regolamentazione di dettaglio è rimessa ad appositi provvedimenti commissariali (comma 6).

L'articolo 13 coordina la disciplina del presente decreto con quella relativa ai contributi a suo tempo introdotti per la ricostruzione nella regione Abruzzo dopo il sisma del 2009: a condizione che si dimostri l'esistenza di danni ulteriori causati dal sisma del 24 agosto 2016 su edifici già danneggiati dall'evento del 2009, e che gli interventi a suo tempo finanziati e avviati non siano stati ancora conclusi, è precisato che l'erogazione dell'eventuale contributo aggiuntivo avverrà secondo le disposizioni contenute nel presente decreto. In tal modo, come enunciato nelle considerazioni iniziali, viene garantita omogeneità di trattamento e di *ratio* a tutti gli interventi di analogia natura oggetto del presente decreto.

Con l'articolo 14 si passa alla disciplina delle ricostruzioni pubbliche, connotata da una più rilevante presenza del Commissario, cui è attribuito innanzitutto il compito di dettare disposizioni in ordine alle modalità di finanziamento degli interventi da eseguire sulle varie tipologie di immobili e opere pubbliche o di uso pubblico (comma 1), nonché di predisporre appositi piani di interventi sulle opere pubbliche, sui beni culturali, sulle infrastrutture e le attività produttive, sulla difesa del suolo in relazione al dissesto idrogeologico, per le infrastrutture ambientali e per la rimozione delle macerie e dei rifiuti causati dal sisma (comma 2). Di alcuni di questi strumenti attuativi si occuperanno più approfonditamente le norme successive; già in questo articolo è però precisato, con riguardo agli interventi su beni culturali, sulle opere pubbliche e sui dissesti

idrogeologici, che la relativa programmazione e pianificazione si svolga sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti col MIBACT, e con le diocesi per quanto attiene ai beni ecclesiastici (nei limiti di cui al successivo articolo 15), finalizzati all'individuazione delle priorità, delle modalità e dei termini per il recupero dei beni danneggiati (comma 9).

È previsto altresì che spettino comunque al Commissario straordinario l'esame e l'approvazione dei progetti di ricostruzione pubblica, predisposti dai soggetti attuatori in coerenza con la predetta pianificazione e con i criteri dettati dal Commissario stesso (comma 4), e l'adozione del provvedimento di concessione dei relativi contributi (commi 5 e 6).

Fermo restando il delineato ruolo dell'organo commissariale, quanto alla fase attuativa degli interventi, si è scelto (articolo 15) di attribuire il ruolo di soggetti attuatori (incaricati di predisporre il progetto e formulare le istanze di contributo) esclusivamente alle regioni interessate, facendo salve le sole funzioni del MIBACT e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere rientranti nella rispettiva competenza. Per i beni ecclesiastici, l'opzione è di consentire alle diocesi di fungere da soggetti attuatori nel solo caso in cui gli interventi siano interamente finanziati con risorse proprie, mentre, laddove si acceda a provvidenze pubbliche, il ruolo di soggetto attuatore è anche in questo caso attribuito al MIBACT. La norma va letta in stretta correlazione con l'articolo 18, concernente la centrale unica di committenza.

Al potenziamento della *governance* commissariale oltre che a evidenti esigenze di semplificazione è ispirata la scelta, cui si è già accennato, di istituire una Conferenza permanente, presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di approvare gli strumenti attuativi previsti dai singoli comuni, i progetti delle opere pubbliche e intervenire su quelli di ricostruzione privata, laddove vi sia da esprimere pareri in materia

di tutela dell'ambiente o dei beni culturali. La composizione e il funzionamento della Conferenza sono dettagliati all'articolo 16, laddove è altresì previsto che questa opererà secondo la disciplina generale di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per tutto quanto non specificamente stabilito dal presente decreto. Si è volutamente mantenuta la denominazione che richiama, appunto, l'istituto di cui alla ricordata legge n. 241, per sottolineare la volontà di «cristallizzare» in un contesto di snellimento procedurale stabile la disamina della pratiche di maggior strategicità afferenti al territorio interessato dal sisma. Nello stesso articolo, sempre in ragione di esigenze di semplificazione procedurale, è prevista l'istituzione di commissioni paritetiche presso le singole regioni interessate, col compito di rendere unitariamente tutti i pareri nelle materie di competenza (tutela ambientale, aree protette e parchi naturali etc.) eventualmente implicate dai progetti di ricostruzione in discorso. In pratica, si tende in ogni modo a velocizzare la definizione contestuale ed espressa delle istanze delle varie amministrazioni coinvolte, in particolare quelle la cui strategicità, nell'ottica della finalità del decreto, risulta di intuibile importanza.

L'articolo 17 estende il credito d'imposta (cosiddetto «*Art-Bonus*») di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 83 del 2014 alle erogazioni liberali effettuate a favore del MIBACT per interventi su beni culturali nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Al dichiarato fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite, detto credito d'imposta viene riconosciuto anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Sempre allo scopo di rendere più rapide, trasparenti e agevolmente controllabili le pro-

cedure di affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica, come anticipato in relazione all'articolo 15, è previsto (articolo 18), che queste siano gestite da un'unica centrale di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia Spa, sulla scorta di apposita convenzione stipulata con il commissario straordinario come previsto all'articolo 2. Quanto detto in conformità con l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che già la riconosce quale centrale di committenza qualificata.

Il capo II del titolo II, come già accennato in premessa, contiene le misure per il recupero e il rilancio delle attività economiche danneggiate dal sisma, con la previsione, a favore delle micro, piccole e medie imprese con sede nei territori colpiti che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici, dell'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (articolo 19 del presente decreto) e l'introduzione di apposite agevolazioni, sotto forma di contributo in conto interessi, da erogare sulla base di criteri e modalità individuati dal Commissario straordinario con apposito provvedimento, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 20).

Il quadro generale è completato dalla previsione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori individuati dall'articolo 1 (articolo 20, comma 2), di contributi dell'INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi (articolo 23), dalla previsione di finanziamenti agevolati a tasso zero alle micro, piccole e medie imprese per il ripristino ed il riavvio delle attività già esistenti (articolo 24, comma 1) e da altre e più specifiche disposizioni.

La disciplina del decreto non si limita, però, come già detto, alle sole misure di sostegno alle attività economiche esistenti danneggiate dal sisma, atteso l'intento di favo-

rire anche la nascita e lo sviluppo di nuove attività produttive nelle aree interessate: di qui la previsione di finanziamenti agevolati a tasso zero per le nuove imprese e i nuovi investimenti nei territori dei medesimi comuni di cui all'articolo 1 del decreto (articolo 24, comma 2) e l'introduzione di ulteriori aiuti, ai sensi del decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989, per il rilancio del sistema produttivo (articolo 25).

Speciale attenzione, infine, è dedicata al settore zootecnico, agricolo, agroindustriale e turistico, mediante la previsione di interventi a favore della zootecnia e della valorizzazione, nonché commercializzazione, dei prodotti agricoli e agroalimentari (articolo 21).

Il quadro si completa con una norma di attenzione al rilancio turistico: sotto la rubrica «Promozione turistica» si demanda al Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, in accordo con ENIT-Agenzia nazionale del turismo, l'adozione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un programma per il rilancio e la promozione del turismo nei territori colpiti, utilizzando le risorse disponibili sul bilancio dell'ENIT medesima (articolo 22).

Le speciali esigenze connesse agli interventi di ricostruzione non possono diventare pretesto per un indiscriminato sacrificio dei valori paesaggistici e ambientali, spesso molto elevati, delle zone interessate dall'evento sismico (e, quindi, dagli interventi in questione). Di qui la previsione, nel capo III del titolo II, rubricato «Misure per la tutela dell'ambiente», di una disciplina intesa non solo a mitigare gli effetti collaterali a livello ambientale degli interventi di ricostruzione, ma anzi a cogliere l'occasione per l'avvio di un processo di riqualificazione paesaggistica e ambientale degli stessi.

Quest'ultima opzione si esprime nelle misure di sostegno al finanziamento dei parchi nazionali compresi nei territori colpiti (articolo 26) e nella già richiamata previsione della predisposizione da parte del Commis-

sario straordinario di un programma per le infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree direttamente colpite dal sisma (articolo 21).

In particolare, l'articolo 26 prevede che per l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini alcuni vincoli alla spesa previsti dalla legislazione vigente non trovino applicazione nel 2016, in modo da «liberare» risorse pari a 127.000 euro (non più versate in conto entrata del bilancio dello Stato) che i citati Enti parco potranno utilizzare per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei giorni successivi.

In particolare, si tratta delle spese per: missioni, nonché per noleggio, acquisto, manutenzione delle autovetture, ai sensi, rispettivamente, dei commi 12 e 14 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010; personale, comprese quelle in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi, ai sensi degli articoli 61 e 67 del decreto-legge n. 112 del 2008; acquisto di mobili e arredi, in base all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge n. 228 del 2012.

Per l'anno 2016, degli oneri si fa carico direttamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare utilizzando proprie disponibilità accantonate presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 27 disciplina il programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali. In particolare, al comma 1 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici, nei comuni di cui all'allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

Il comma 2 prevede che per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario si avvale,

mediante apposite convenzioni, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato competenti nello specifico settore, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene inoltre prevista una norma di semplificazione procedimentale, prevedendo che i pareri, i visti, i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti nei termini ivi previsti e, in caso contrario, si intendono acquisiti in senso favorevole.

Come precisato al comma 3, i relativi oneri sono pari a tre milioni di euro per il 2016, e si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013 (art. 52, comma 1, lettera f)).

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, specificando i criteri e le modalità generali con le quali dovranno essere effettuate, oltre che gestite, tutte le operazioni di trattamento e trasporto dei rifiuti derivanti dai crolli parziali e totali degli edifici coinvolti nel sisma che ha colpito le regioni Lazio, Umbria e Marche. La disposizione richiama e consolida esperienze specifiche già acquisite in occasione di recenti eventi sismici e contenute nei provvedimenti normativi che ne hanno disciplinato gli interventi di ricostruzione

In particolare, al comma 1 si prevede che, allo scopo di assicurare la continuità operativa delle azioni poste in essere nell'immediatezza del sisma e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 389 del 2016 concernenti il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 391 del 2016 e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 2016 contenenti disposizioni in materia di rac-

colta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici, nonché i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

Il comma 2 statuisce che il Commissario straordinario, con il supporto del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto- legge.

Il comma 3 prevede gli scopi del piano di cui al comma 2. In particolare, il piano viene redatto allo scopo di fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonché individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi. Inoltre, il medesimo piano è volto ad assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati, nonché ad operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento. Infine, mediante il piano viene limitato il volume dei rifiuti, con il recupero dei materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima.

Al comma 4 si prevede che vengano classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti) 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuare verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7; tale disposizione non si applica nei casi in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Inoltre, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il pro-

dotto dei materiali di cui al presente decreto-legge si identifica nel comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base al quale il «produttore di rifiuti» coincide con il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Al comma 5 viene elencata una lista di materiali che non rientrano, comunque, nella categoria dei «rifiuti». Nello specifico, si tratta di resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Peraltro, la norma in esame specifica che tali materiali devono essere selezionati, nonché separati, all'origine, seguendo le disposizioni delle autorità competenti che individuano altresì il luogo di destinazione dei materiali stessi. È altresì previsto che, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra, ove necessario, le disposizioni applicative già specificamente stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 2016. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.

Il comma 6 prevede che le aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati dal sisma o dai comuni territorialmente competenti, ovvero dalle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente

o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate, effettuano la raccolta e il trasporto dei materiali oggetto del comma 4. Tali attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento (CdC) RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano gli stessi, con oneri a proprio carico.

Il comma 7 introduce disposizioni di semplificazione procedimentale, prevedendo che, coerentemente con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti, sino al 31 dicembre 2018, durante la vigenza del quadro normativo straordinario finalizzato alla ricostruzione oggetto del decreto-legge, sino al termine dello stesso, a ricevere i materiali predetti dall'entrata in vigore del presente decreto o dalla diversa data del decreto di dissequestro adottato dall'autorità giudiziaria, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo indicati all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 391 del 2016 sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018 e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi.

Sempre nell'ottica della semplificazione procedurale in materia di rifiuti, è altresì previsto che, al fine di consentire sollecitamente l'avvio a recupero e smaltimento dei materiali di cui al decreto-legge in esame, possono essere autorizzati in deroga per il periodo di durata della gestione straordinaria ai sensi dell'articolo 1, comma 4, aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica

istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti. A tutela della salute e della sicurezza, i titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al sindaco del comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Commissario straordinario autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali in argomento raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

Al comma 8 sono previste ulteriori deroghe alla disciplina generale di gestione dei rifiuti. Nello specifico, i gestori dei siti di deposito temporaneo sono abilitati a ricevere all'interno dei rispettivi siti i mezzi di trasporto, in assenza di analisi preventive, così da poter procedere allo scarico dei sopracitati rifiuti presso le piazzole attrezzate. I medesimi soggetti sono altresì tenuti ad assicurare la gestione dei siti anche mediante la rimozione dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime, con urgenza, di modo da poter rendere più celeri ed efficienti le operazioni in questione. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto «tal quale» delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Il comma 9 prevede che, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani indifferenziati pro-

dotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico, per agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i citati rifiuti urbani potranno essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti. In tal caso si prevede un accordo preventivo tra il gestore dei servizi di raccolta e i gestori degli impianti, di cui deve essere data comunicazione alla regione e all'ARPA territorialmente competenti.

Il comma 10 prevede che il Commissario straordinario si avvale di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione costituito con proprio provvedimento, di cui fanno parte i soggetti locali e dell'amministrazione statale interessati. In particolare, il comitato è presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai sindaci e dai Presidenti delle regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA), del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità, del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato di indirizzo e pianificazione non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Il comma 11 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i materiali nei quali si rin-

venga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* (riguardante i materiali da costruzione contenenti amianto) e dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui al medesimo articolo 28. Alla luce della particolare pericolosità di tali materiali, gli stessi non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico; l'intervento di bonifica dovrà essere effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso (cui viene associato il codice CER 20.03.99) e deve essere gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e, come tale, deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica che dovranno essere effettuati, le ditte a ciò autorizzate, sono tenute a presentare all'organo di vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro così come previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale onere deve avvenire prima di asportare e smaltire in maniera corretta tutto il materiale. Tale piano, inoltre, dovrà essere presentato altresì al dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale competente,

che entro 24 ore dovrà procedere alla sua valutazione. Peraltro, i dipartimenti di sanità pubblica dovranno individuare un nucleo di operatori esperti per lo svolgimento di attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

Al comma 12 si stabilisce che le agenzie regionali per la protezione ambientale e le Aziende unità sanitarie locali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, insieme al MIBACT, sono tenute ad assicurare la vigilanza sul rispetto dell'articolo in esame, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

Il comma 13, dispone che, al fine di sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo con specifico riguardo a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, provvede il Commissario con proprio provvedimento nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Inoltre, viene chiarito che le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 29 esclude, per tutta la durata degli interventi di ricostruzione, l'applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; infatti, prevede che, fino al 31 dicembre 2018, non trovano applicazione le norme vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo per i territori indicati all'allegato 1, fermo restando il rispetto della normativa di settore dell'Unione europea. In tal modo, il carattere di semplificazione proprio della deroga in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo ora introdotta viene limitato temporalmente, assicurando, al tempo stesso, il rispetto degli obblighi fissati dall'ordinamento europeo.

Il capo IV del titolo II esprime il nucleo forte delle scelte in materia di tutela della legalità e della trasparenza e di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione pub-

blica e privata. L'intento è quello di rendere più agevolmente ed immediatamente verificabili le condizioni soggettive degli operatori e professionisti selezionati per l'esecuzione degli interventi su opere pubbliche, come delle ricostruzioni private che abbiano beneficiato di contributi a norma degli articoli precedenti; di qui, la decisa scelta verso la centralizzazione delle attività di prevenzione e controllo.

Tale opzione si esprime in primo luogo, nell'articolo 30, con riguardo ai tradizionali accertamenti antimafia, concentrati in capo a un'apposita Struttura di missione, istituita nell'ambito del Ministero dell'interno, coordinata da un prefetto collocato all'uopo a disposizione allo scopo di valorizzarne la funzione «dedicata» ed incaricata di provvedere, raccordandosi con le prefetture competenti per territorio agli accertamenti antimafia previsti dalla vigente legislazione (decreto legislativo n. 159 del 2011) per tutti i soggetti interessati da contratti pubblici o da contratti privati assistiti da contributi per gli interventi di ricostruzione di cui al presente decreto. È prevista, inoltre, l'istituzione di un'apposita sezione specializzata del Comitato di coordinamento delle infrastrutture prioritarie di cui all'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (comma 4, lettera a)), nonché del Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale, con funzioni di supporto della Struttura (comma 5). Trattasi di una struttura funzionale al monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari che, nelle more della adozione del provvedimento attuativo previsto dal menzionato articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016, opera sulla base del decreto del Ministero dell'interno già adottato al riguardo il 14 marzo 2003, la cui integrazione, finalizzata al monitoraggio specifico dell'attività di ricostruzione, ha un'importanza strategica di intuibile evidenza. Inoltre, è istituito un apposito elenco, denominato «Anagrafe antimafia degli esecutori», nel

quale confluiranno gli elenchi attualmente tenuti dalle singole prefetture ai sensi della vigente legislazione, ed a cui dovranno obbligatoriamente iscriversi, previa verifica della sussistenza dei requisiti antimafia, tutte le imprese interessate ad essere affidatarie dei lavori di ricostruzione (commi 6 e 7). Specifiche disposizioni ineriscono ai dati e alle informazioni da segnalare necessariamente ai fini dell'iscrizione nell'Anagrafe (comma 8), alla durata annuale, alla rinnovabilità dell'iscrizione (comma 10) ed alle modalità di cancellazione qualora sia accertato il venir meno dei requisiti antimafia (comma 11). Vi sono poi rigorose prescrizioni in tema di immodificabilità soggettiva del contraente, richiamandosi l'obbligo di comunicare ogni modifica dell'assetto societario e gestionale, già contemplato dalla legislazione antimafia (comma 12). In connessione con ciò, è stabilita l'impossibilità di cessione del contratto, anche mediante cessione d'azienda o altre operazioni di trasformazione societaria: in questi casi, come in quelli di fallimento o altra procedura concorsuale dell'affidatario, oltre all'esclusione dall'Anagrafe, segue anche l'esclusione dall'eventuale procedura selettiva *in itinere* cui l'impresa partecipi, la revoca dell'aggiudicazione che sia stata eventualmente disposta in suo favore e la risoluzione *ipso jure* del contratto di appalto eventualmente già stipulato (oltre alla nullità dei negozi con cui si realizzino le operazioni di cessione o trasformazione) (comma 14).

Infine viene ribadito l'obbligo, per tutti i contratti pubblici e privati, di rispettare la normativa in materia di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 2010 (comma 13).

In altre parole, viene creata una sorta di «rete di sicurezza» per assicurare che gli interventi di riparazione e ricostruzione si svolgano interloquendo con soggetti muniti di una vera e propria patente di legalità.

L'articolo 31 detta ulteriori disposizioni, mutuata da pregresse esperienze, in materia di contratti relativi alla ricostruzione privata,

dei quali sono individuati alcuni contenuti necessari: in particolare, è prevista, a pena di nullità, l'obbligatoria inserzione della clausola risolutiva connessa alle violazioni alla normativa antimafia (comma 5) e a quella in materia di tracciabilità dei pagamenti (comma 1). A tale ultima prescrizione si ricollega altresì la previsione della sanzione della perdita totale del contributo percepito (comma 2) e la risoluzione di diritto del contratto (comma 4, primo periodo). La revoca parziale del contributo, in misura pari all'importo della transazione effettuata, consegue alla violazione di uno degli ulteriori obblighi previsti dell'articolo 6 della legge n. 130 del 2010 (comma 3). In tutte queste ipotesi è altresì comminata la sospensione dall'Anagrafe antimafia degli esecutori per un periodo massimo di sei mesi, ed in caso di recidiva la definitiva cancellazione (comma 4).

Infine, fermo restando il rinvio alla normativa vigente anche quanto alla subappaltabilità delle prestazioni oggetto dei contratti pubblici e privati, si è ritenuto che in tali ipotesi anche i subappaltatori debbano obbligatoriamente essere iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori (comma 6).

Inoltre è stata attribuita agli amministratori di condominio ed ai rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai soli fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Gli articoli 32 e 33 implementano opportunamente, con riferimento agli interventi di cui qui si tratta, i controlli istituzionali affidati all'ANAC ed alla Corte dei conti, nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, la disposizione sul controllo della Corte dei conti, afferendo alle competenze della medesima, è stata inviata alla stessa

per l'acquisizione del necessario parere delle sezioni riunite di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739. Stante l'urgenza sottesa alla tipologia del presente provvedimento, non è stato possibile tener conto dello stesso prima dell'esame del Consiglio dei ministri ma, ovviamente, lo si farà nel corso dell'*iter* di conversione del decreto.

La disposizione, allo scopo di velocizzare l'attività commissariale senza menomare i controlli sulla stessa, contiene norme acceleratorie in relazione ai provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, con esclusione degli atti aventi natura gestionale, ed accorcia a trenta giorni i termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

L'articolo 34 completa il sistema di prevenzione e controllo assicurato con l'istituzione dell'Anagrafe antimafia contemplando l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati ai fini dell'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori. In questo caso, è previsto che la formazione dell'elenco avvenga a cura del Commissario straordinario previo apposito avviso pubblico, su domanda di professionisti che siano comunque in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi (comma 1), e che i predetti incarichi possano essere conferiti solo a professionisti iscritti nell'elenco (comma 2), salvo il regime transitorio nella fase iniziale di formazione di esso (comma 3). Sono inoltre introdotte rigorose disposizioni di prevenzione dei possibili conflitti di interessi del direttore dei lavori rispetto alle imprese incaricate dell'esecuzione degli interventi (comma 4), ed è demandata al Commissario straordinario la fissazione degli importi dei contributi a favore delle prestazioni tecniche (comma 5) nonché l'adozione di disposizioni intese a evitare la concentrazione e il cumulo di incarichi (comma 7).

L'articolo 35 detta misure di tutela dei lavoratori, imponendo che le imprese affidatarie

siano comunque in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (commi 1 e 2), che siano tenute a fornire ai propri dipendenti idonee sistemazioni alloggiative, definite d'intesa con le associazioni di categoria (commi 4 e 5) e a rendere comunque identificabili i dipendenti medesimi (comma 6). Inoltre, sono previste misure agevolative per l'accesso al lavoro dei lavoratori residenti nelle zone colpite dal sisma (comma 7).

L'articolo 36, infine, contiene la disposizione in materia di pubblicità degli atti commissariali, richiamando il disposto dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed estendendo i medesimi obblighi di pubblicazione (a norma del decreto legislativo n. 33 del 2013), oltre che agli atti di attribuzione di sovvenzioni e provvidenze per le ricostruzioni private, anche agli atti relativi alla composizione dell'elenco previsto dall'articolo 34 ed alle stesse nomine e posizioni soggettive del personale di vertice della struttura commissariale.

Il titolo III contiene le indispensabili norme intese ad assicurare il coordinamento fra gli interventi di ricostruzione e quelli di competenza del Dipartimento della protezione civile per la gestione dell'emergenza ancora in essere.

Al riguardo, al fine di differenziare gli ambiti connessi con la gestione dell'emergenza in atto (in particolare, quelli relativi al trasferimento e passaggio di attività e responsabilità dalla fase di prima emergenza a quella di ricostruzione) da quelli inerenti la ricostruzione in senso stretto, le disposizioni allegate sono state suddivise in due capi:

- il primo contenente norme urgenti volte a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile;
- il secondo contenente «disposizioni ponte» tese a garantire un armonico passaggio tra l'attuale fase emergenziale e quella della ricostruzione.

Nello specifico, per quanto concerne il disposto del capo I, si tratta di disposizioni ur-

genti, peraltro da tempo più volte segnalate, finalizzate a consolidare e accrescere la capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e delle sue componenti e strutture operative, che assumono particolare urgenza per la diretta utilità che possono esplicare anche nello specifico contesto dell'emergenza in corso.

Il capo II, invece, reca l'indicazione delle norme finalizzate a consentire un trasferimento ordinato delle diverse attività che si stanno dispiegando nella fase di prima emergenza, secondo modalità che dovranno essere elaborate d'intesa con il Commissario straordinario in sinergia con le attività emergenziali.

In estrema sintesi il capo I, che consta di 5 articoli, prevede all'articolo 37 l'autorizzazione per le amministrazioni al differimento, entro il limite massimo di 120 giorni, dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, in relazione all'impossibilità di assolvere agli adempimenti amministrativo-contabili nei termini previsti in caso di emergenza. La disposizione opera implementando le possibilità di estensione dei termini già previste dalla normativa ordinaria.

L'articolo 38 prevede che il datore di lavoro del personale che partecipa in qualità di volontario alle attività del Servizio nazionale di protezione civile possa anticipare la fruizione del beneficio economico previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 2001 percependo la somma spettante mediante la modalità del credito di imposta. Il procedimento, che lascia inalterati gli adempimenti istruttori di verifica a carico del Dipartimento della protezione civile, agevola e velocizza il riconoscimento del dovuto, riducendo enormemente il carico amministrativo gravante sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal momento che il Dipartimento sarà chiamato a riversare all'Agenzia delle entrate, con periodicità da definire, le somme autorizzate ai fini del credito di imposta, utilizzando i fondi a tal fine disponibili. La proposta, che è stata già oggetto di

intese tecniche con l'Agenzia delle entrate, è l'esito di un progetto di innovazione e ricerca svolto nell'ambito dell'*Executive Master in Management* delle amministrazioni pubbliche della Scuola nazionale dell'Amministrazione e della SDA-Bocconi.

L'articolo 39 consente di provvedere, anche per l'esercizio finanziario 2016, alla compartecipazione dello Stato al sistema dei centri funzionali delle regioni, al fine di assicurare, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, nonché la previsione del completamento del Piano radar nazionale.

Il disposto dell'articolo 40 intende garantire il riutilizzo delle disponibilità iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che residuano dagli stanziamenti straordinari connessi con gestioni emergenziali, per le quali è stato attivato il Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge n. 225 del 1992, facendo confluire le risorse residue per l'80 per cento nel Fondo per le emergenze nazionali e per il restante 20 per cento nel Fondo della protezione civile, finalizzandolo allo svolgimento delle attività volte alla previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

L'articolo 41 autorizza, previo parere di una commissione istituita *ad hoc*, la cessione di beni mobili di proprietà delle amministrazioni dello Stato assegnati agli enti territoriali e non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali medesime o posti fuori uso per cause tecniche. La disposizione ricalca, nelle finalità, altre norme esistenti al-

l'interno degli ordinamenti di alcune delle principali strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Per quanto riguarda il capo II del titolo III, le disposizioni ivi contenute sono finalizzate a disciplinare il passaggio dalla fase di prima emergenza a quella di ricostruzione, trasferendo alle regioni interessate responsabilità ed attività connesse con la gestione nel tempo degli interventi posti in essere durante la gestione emergenziale. Abbiamo già detto spiegando della totale innovatività della *governance* trattata in questo decreto dell'importanza di questa disposizione, apparentemente di diritto transitorio. Il contenuto della stessa, infatti, costituisce il necessario momento di raccordo tra poteri in deroga, se è lecito usare questa espressione: i poteri in deroga delineati dal decreto ad integrazione e completamento della nomina commissariale ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 e quelli tipici della protezione civile, già estrinsecatisi nelle varie ordinanze citate in premessa del presente decreto.

Il *deus ex machina* della transizione è necessariamente il Capo del Dipartimento della protezione civile. I poteri derogatori vengono attribuiti nella fase emergenziale ai presidenti delle regioni. La transizione verrà disciplinata entro il 24 novembre 2016 (anticipando quindi il *dies ad quem* finale di cui all'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992, che consentirebbe di arrivare a dieci giorni antecedenti il periodo previsto dalla legge medesima). Sia nella transizione sia, per la parte emergenziale prorogata, i poteri derogatori restano in capo ai soggetti competenti, ovvero i presidenti delle regioni. Il commissario per la ricostruzione si coordina necessariamente, ma svolge la propria specifica attività in ambiti, di sicuro sovrappoventisi, ma anche estranei perchè funzionali al ritorno alla normalità.

In particolare, e per quanto qui rileva, all'articolo 42, alla data limite individuata nel 24 novembre 2016, il Capo del Dipartimento

della protezione civile, con apposite ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, stabilisce le modalità e i termini del coinvolgimento nelle residue attività emergenziali in capo ai presidenti delle regioni. Le predette ordinanze saranno adottate in raccordo con il Commissario straordinario (comma 1); è altresì confermato, per dare un quadro completo del contesto che il supporto delle strutture della protezione civile prosegua anche dopo l'adozione delle dette ordinanze, per il completamento delle procedure e attività avviate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 338 del 26 agosto 2016 (comma 2).

Nel contempo, onde assicurare che non si creino lacune gestionali in caso di permanenza di esigenze emergenziali, il comma 3 proroga i poteri relativi in capo ai soggetti cui sono stati attribuiti con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 19 settembre 2016, n. 394, fino al termine massimo del 31 dicembre 2018, che peraltro coincide con quello assegnato all'attività di ricostruzione della struttura commissariale. La norma si completa con un comma 4, relativo all'avvalimento gratuito, sia da parte del Dipartimento della protezione civile - e dunque per la fase emergenziale - sia da parte del Commissario, dell'Agenzia delle entrate per le attività estimative funzionali agli interventi del presente decreto.

L'articolo 43 disciplina compiutamente, inquadrandola nella gestione commissariale, l'attività volta al reperimento di alloggi da cedere in locazione o uso provvisorio, anche gratuito, per le persone sgomberate da edifici danneggiati. Infatti, è previsto in capo ai vice commissari un potere di individuazione di ulteriori alloggi, a completamento delle attività avviate dal Capo della protezione civile.

Il titolo IV, suddiviso in tre capi distinti, detta misure provvisorie rispettivamente di sostegno agli enti locali e ai lavoratori e di sospensione di termini di procedimenti giu-

diziari e amministrativi in corso nei territori colpiti alla data del sisma.

Il capo I, dedicato alle misure a favore degli enti locali, si articola in un unico articolo (articolo 44) contenente quattro sintetiche disposizioni, con le quali si prevedono rispettivamente:

– la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. scadenti nel 2016 e nel 2017, con differimento all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento senza computo di sanzioni né interessi (comma 1);

– l'esclusione, per i comuni di cui all'allegato 1, per l'anno 2016, delle risorse rivenienti da erogazioni e donazioni liberali e impiegate per la ricostruzione dal saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge n. 208 del 2015 (comma 2);

– la sospensione, con possibilità di proroga con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per un periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, di tutti i termini anche scaduti a carico dei comuni individuati dall'allegato 1, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni (comma 3);

– la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali annuali corrispondenti al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni ed iscritta nei bilanci di ciascuna regione colpita dal sisma del 24 agosto 2016 (comma 4).

Anche il capo II contiene un'unica norma, l'articolo 45, recante:

1) misure di sostegno al reddito dei lavoratori, con la previsione di apposite indennità in deroga alla legislazione sugli ammortizzatori sociali per: i lavoratori del settore privato impossibilitati a prestare attività lavorativa a causa degli eventi sismici; i lavoratori del medesimo settore impossibilitati a recarsi a lavoro per infortunio o malattia conseguente all'evento sismico ovvero perché impegnati nella cura dei familiari conviventi che si siano infortunati o abbia contratto una malattia in conseguenza dell'evento sismico (commi 1, 2 e 5);

2) misure di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei comuni di cui all'allegato 1 (comma 4);

3) misure di favore per i datori di lavoro costretti a presentare domanda di cassa integrazione guadagni, di assegno ordinario e assegno di solidarietà in conseguenza degli eventi sismici (commi 6 e 7), nonché di ulteriori misure di decontribuzione e integrazione salariale (commi 8 e 9).

Il capo III contiene innanzi tutto disposizioni in materia fiscale e previdenziale, stabilendo:

– per le imprese aventi sede nei territori colpiti l'inapplicabilità alle perdite relative all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 delle disposizioni civilistiche in materia di riduzione del capitale sociale, di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile non solo nell'esercizio in cui le perdite si sono realiz-

zate, ma anche nei quattro esercizi successivi (articolo 46);

- la detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato (articolo 47);

- la proroga e la sospensione, tra l'altro, dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi, previdenziali ed assistenziali, nonché la sospensione di termini amministrativi (articolo 48).

Vi è poi una norma (articolo 49) recante disposizioni speciali per la sospensione di termini e il rinvio delle udienze dei giudizi civili, penali e amministrativi nelle regioni colpite, fermi restando i limiti già sperimentati in precedenti occasioni (giudizi cautelari, procedimenti penali a carico di imputati detenuti e

così via) e salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare alla sospensione.

Il titolo V contiene le necessarie disposizioni in materia di personale e finali.

La struttura, che *prima facie* appare di una certa consistenza quantitativa, di fatto non lo è se rapportata all'entità dei compiti attribuiti al Commissario e al disegno decisamente ambizioso del relativo piano di recupero generale del territorio.

Peraltro, dati comparatistici circa le analoghe necessità di personale consolidate nel tempo nei pregressi eventi sismici attestano in realtà l'enorme sforzo quantitativo oltre che qualitativo richiesto alla struttura medesima.

Si riporta a titolo di esempio la consistenza delle strutture commissariali relative a precedenti eventi sismici:

QUADRO RAFFRONTO PERSONALE IMPIEGATO NEGLI EVENTI SISMICI	
EVENTI SISMICI	NUMERO DI PERSONALE
Regione Marche/Umbria	260
Comuni ricostruzione sisma 1997	400
TOTALE	660
Struttura Commissariale Abruzzo	192
comuni/altre istituzioni	457
TOTALE	649
Struttura Commissario RER	120
Comuni ricostruzione 2012	400
TOTALE	520
Struttura Commissario 2016	72
Uffici speciali ricostruzione	200
(150 Commissario + 50 Regioni)	
TOTALE	272

La nuova struttura commissariale, genericamente, si avvale della dotazione già prevista col decreto del Presidente della Repubblica di nomina del 9 settembre 2016 (n. 27 unità), per la quale il decreto si preoccupa esclusivamente di specificare le componenti dirigenziali (comma 3, n. 1 dirigente di I fascia e n. 2 dirigenti di II fascia). La rimanente dotazione, per un totale di 225 unità, è utilizzata per lo più nelle articolazioni decentrate sul territorio che in qualche modo risultano essere gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3. In sintesi, il Commissario alloca le risorse umane presso suddetti uffici a supporto dell'attività sul territorio degli enti territoriali ovvero, nel pieno delle proprie facoltà organizzative interne, ne mantiene un certo contingente numerico in *staff* a sé, onde garantire un coordinamento unitario e la piena efficienza della propria attività direzionale. Suddetto personale si interfaccia e si integra con quello a tempo determinato che gli enti territoriali interessati hanno facoltà di assumere come previsto dall'articolo 3, comma 1.

Nel dettaglio, la norma (articolo 50) prevede che, con uno o più provvedimenti del Commissario, sia definita l'articolazione della struttura, con l'individuazione delle qualifiche del personale ed il relativo trattamento economico utilizzando come parametro di riferimento il trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).

Al fine di reclutare le predette unità di personale, il Commissario straordinario, oltre che attingere dal personale delle amministrazioni pubbliche, stipuli accordi e convenzioni con Invitalia S.p.a. o con Fintecna S.p.a. o con società da queste controllate. In particolare il ricorso a Fintecna ha avuto grande rilevanza e esito positivo nelle espe-

rienze del terremoto dell'Abruzzo e dell'Emilia, per cui la valorizzazione delle professionalità acquisite si sposa con le esigenze di celerità di reperimento delle stesse sottese al presente provvedimento (comma 3).

La struttura commissariale è altresì arricchita con la previsione di un apposito Comitato tecnico-scientifico, destinato a fungere da supporto per le numerose attività direttamente attribuite al Commissario che comportano valutazioni tecniche: per questo, è prevista la presenza nel Comitato di urbanisti, ingegneri, esperti in materia di beni culturali e altre professionalità necessarie (comma 5).

Con l'articolo 51, al fine di fronteggiare le eccezionali necessità derivanti dall'evento sismico, sono disposte l'implementazione del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1), l'assunzione di 400 nuove unità di personale in tale Corpo (comma 2) e prevista una spesa di 50 milioni di euro per il ripristino del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché per garantire l'attività di raccolta, rimozione e trasporto dei materiali derivanti dai crolli verificatisi nelle sopra indicate regioni.

L'articolo 52 prevede le disposizioni finanziarie relative alla copertura degli oneri connessi alle previsioni dal decreto; inoltre dispone in merito all'adozione dei provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze necessari per le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 53, infine, prevede l'immediata entrata in vigore del presente decreto-legge, dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1**Ambito di applicazione e organi direttivi**

L'articolo disciplina, ai commi 1 e 2, l'ambito di applicazione del decreto, diretto a regolare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza della popolazione e la ripresa economica dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria individuati all'allegato 1, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e degli altri Comuni ubicati nelle suddette Regioni qualora venga dimostrato il nesso di causalità tra i danni verificatisi e gli eventi sismici. Viene altresì previsto che la disciplina introdotta resti in vigore fino al 31 dicembre 2018 (comma 4).

Ai commi 3 e 7 viene previsto che il Commissario, nominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre del 2016, provveda all'attuazione degli interventi previsti ed in particolare assicura una ricostruzione unitaria e omogenea del territorio colpiti dal sisma. I presidenti delle Regioni interessate, che operano in qualità di Vice Commissari ai sensi del comma 5, possono essere delegati dal Commissario straordinario a svolgere le funzioni a lui attribuite.

Le disposizioni, stante il carattere meramente ordinamentale, non comportano effetti finanziari negativi.

Ai commi 5 e 6 viene inoltre prevista la costituzione di una cabina di coordinamento, presieduta dal Commissario delegato per il coordinamento della ricostruzione, nonché di un comitato istituzionale in ogni Regione interessata, con il compito di condividere e dare attuazione alle scelte strategiche inerenti la ricostruzione.

Al funzionamento del Tavolo di Coordinamento e dei Comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, pertanto le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi.

Articolo 2**Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari**

Le disposizioni elencano i compiti specifici attribuiti al Commissario delegato e ai Vice Commissari. Il Commissario delegato provvede anche mediante ordinanze all'esecuzione dei propri compiti istituzionali, d'intesa con i Vice Commissari.

Le disposizioni, stante il carattere procedurale, non comportano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Articolo 3**Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016**

Comma 1: Prevede che ciascuna delle quattro Regioni istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016". La relativa dotazione di personale è fissata sulla base di una convenzione-tipo adottata dal Commissario. A tali Uffici speciali è assegnato personale comandato o distaccato da Regioni e Comuni interessati. Le Regioni e i Comuni interessati, inoltre, possono assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, nei limiti di spesa complessiva di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a



valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con provvedimento del Commissario.

Comma 2: Prevede che agli Uffici speciali per la ricostruzione possano essere assegnate parte delle 225 unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui si avvale la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 50.

Commi da 3 a 5: Le disposizioni hanno carattere ordinamentale in quanto descrivono l'attività degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Articolo 4

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

La disposizione prevede l'istituzione di un fondo per la ricostruzione presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016 per l'attuazione degli interventi di immediata necessità (**commi 1 e 2**), le cui risorse sono destinate alla contabilità speciale intestata al Commissario (**comma 3**).

Sono altresì intestate ai Vice Commissari apposite contabilità speciali su cui confluiscono le risorse trasferite dal Commissario per l'attuazione degli interventi loro delegati (**comma 4**).

Agli oneri recati dal comma 2 della disposizione si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Ai **commi 5, 6 e 7** viene previsto che sulla c.s. intestata al Commissario confluiscono anche le donazioni raccolte mediante il numero 45500, disciplinandone l'utilizzo.

Le disposizioni, disciplinando l'utilizzo di risorse derivanti da erogazioni liberali di privati, non determinano effetti finanziari negativi.

Articolo 5

Ricostruzione privata

Le disposizioni disciplinano la ricostruzione privata, rinviando alle ordinanze del Commissario delegato la definizione della disciplina di dettaglio del processo di ricostruzione e di riconoscimento dei contributi, e individuano le tipologie di intervento e danno per le quali sono concessi i contributi.

Commi da 3 a 8: viene prevista la concessione di contributi per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2, con le modalità del finanziamento agevolato, che saranno erogati sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi perché si limitano a stabilire le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata, che saranno concessi con gli stanziamenti che allo scopo saranno definiti con la legge di bilancio in relazione all'ammontare dei danni.

Articolo 6

Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata

La disposizione detta i criteri generali per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati, rinviando per la definizione dei parametri e dei limiti alle ordinanze del Commissario.

In particolare, al **comma 2** vengono indicati i soggetti che hanno diritto al riconoscimento di contributi, mentre ai **commi 4, 5 e 7** vengono indicate le percentuali di contributo riconoscibile.

Le disposizioni rivestono carattere procedurale e dunque non comportano effetti finanziari negativi.



Articolo 7**Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti**

Viene specificato che il livello di capacità di resistere alle azioni sismiche diversificata in base alle zone di classificazione (lett.a), adeguamento sismico (lett.b) o miglioramento sismico (lett.c) che le diverse tipologie di interventi finanziati di riparazione, ripristino o ricostruzione devono perseguire. Trattandosi di norma di natura procedurale, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Articolo 8**Interventi di immediata esecuzione**

Le disposizioni disciplinano gli interventi di immediata esecuzione concernenti gli edifici con danni lievi e trovano applicazione nell'ambito delle risorse di cui dispone il Commissario.

Articolo 9**Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati**

La disposizione prevede che per i beni mobili distrutti o danneggiati possa essere assegnato un contributo secondo le modalità, i criteri e i limiti per ciascuna famiglia residente nei Comuni colpiti definiti con ordinanza del Commissario delegato. Per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Trattandosi di una facoltà i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con ordinanza del Commissario delegato, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 10**Ruderi ed edifici collabenti**

Le disposizioni disciplinano gli interventi relativi ai ruderi ed edifici collabenti, prevedendo che possa essere concesso, con provvedimento del Commissario, un contributo ai proprietari di tali edifici solo per la demolizione degli immobili stessi, la rimozione dei materiali e la pulizia delle aree, previa definizione della normativa di dettaglio per l'entità ed il riconoscimento.

Gli interventi di cui al presente articolo trovano attuazione, come espressamente previsto, nel limite delle risorse disponibili.

Articolo 11**Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali**

Le disposizioni disciplinano l'adozione degli strumenti urbanistici per la ricostruzione. In particolare, viene previsto che gli Uffici speciali curano la pianificazione urbanistica predisponendo strumenti urbanistici attuativi completi dei relativi piani finanziari per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata (edifici residenziali e immobili destinati ad attività produttive). Trattandosi di disposizioni di natura procedurale non si rilevano effetti finanziari negativi.

Articolo 12**Procedura per la concessione e l'erogazione di contributi**

Le disposizioni disciplinano la procedura per la concessione e l'erogazione di contributi. In particolare, previa istruttoria dell'ufficio speciale per la ricostruzione, il Vice commissario con decreto concede il contributo nella misura accertata e ritenuta congrua. La struttura commissariale effettua verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione.



I contributi verranno concessi, secondo la disciplina di dettaglio definita da ordinanze del Commissario, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 13

Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi

La norma prevede che per i danni ulteriori subiti a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 da immobili ad uso abitativo, per i quali siano stati concessi contributi per il sisma del 2009 in Abruzzo e i lavori non siano conclusi, si applica la disciplina di cui al presente decreto. La disposizione è quindi volta a specificare l'ambito di applicazione del provvedimento.

Articolo 14

Ricostruzione pubblica

Le disposizioni disciplinano la ricostruzione pubblica rinviando alle ordinanze del Commissario delegato la disciplina del finanziamento per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e l'approvazione della programmazione degli interventi. In particolare, per la programmazione degli interventi, vengono predisposti specifici piani per: opere pubbliche, beni culturali, dissesto idrogeologico, sviluppo delle infrastrutture, gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza, infrastrutture ambientali.

L'attività istruttoria avente ad oggetto i progetti da realizzare è svolta dal Commissario delegato che con proprio decreto concede il contributo diretto.

E' previsto altresì che per la concessione dei contributi diretti per gli interventi di ricostruzione pubblica il commissario straordinario possa essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

Si prevede infine che le procedure di gara per la realizzazione dei progetti sono realizzate dalla Centrale unica di committenza di cui al successivo art. 18.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che gli interventi verranno finanziati nel limite delle risorse stanziato allo scopo.

Articolo 15

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Le disposizioni disciplinano la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali individuando i soggetti attuatori che sono le Regioni, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le Diocesi nei casi di interventi completamente finanziati con risorse proprie.

Trattandosi di norme di natura procedurale non si rilevano effetti finanziari negativi.

Articolo 16

Conferenza permanente e Commissioni paritetiche

La disposizione prevede, al **comma 1**, l'istituzione di un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato "Conferenza permanente" presieduto dal Commissario straordinario o da un suo delegato e composto da rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti.



Si prevede, inoltre, al **comma 4**, l'istituzione presso ogni regione di una "Commissione paritetica" presieduta dal Vice Commissario o da un suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza permanente e delle Commissioni paritetiche saranno considerati nell'ambito delle ordinanze del Commissario di cui al comma 6 adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e posti a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.

Articolo 17

Art Bonus

La proposta normativa estende il credito d'imposta del 65 per cento relativo al c.d. Art Bonus alle erogazioni liberali effettuate a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose nelle aree colpite da eventi sismici del 24 agosto 2016. Il credito di imposta spetta altresì per le erogazioni liberali effettuate per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima, si ipotizza che le erogazioni liberali in esame versate dalle persone fisiche siano pari ad un terzo delle erogazioni liberali raccolte dalla protezione civile in occasione del sisma in esame per un totale di circa 6,7 milioni di euro. Si ipotizza che tale somma sia erogata da persone fisiche e società nella stessa proporzione delle erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche indicate nelle dichiarazioni dei redditi. Si stimano quindi erogazioni per un importo complessivo di circa 1,9 e 4,8 milioni di euro rispettivamente effettuate da persone fisiche e società e che ciascun ammontare sia erogato in 3 anni per quote di pari importo.

Ipotizzando ai fini prudenziali che tali erogazioni siano ulteriori rispetto a quelle che godono delle vigenti agevolazioni (detrazione ai fini IRPEF e deduzione ai fini IRES), applicando l'aliquota del 65 per cento e la rateizzazione in tre quote di pari importo, si stima una perdita di competenza annua di IRPEF relativa alla singola rata pari a **-0,1 milioni di euro** e di IRES pari a **-0,3 milioni di euro**.

Considerando che operativamente la disposizione in esame esplicherà i propri effetti a decorrere dall'anno 2017 l'andamento finanziario risulta il seguente (in milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,2	-0,03	0,1	0
IRES	0	-0,6	-0,9	-1,3	-0,4	-0,1	0,3	0
TOTALE	0	-0,8	-1,3	-1,8	-0,6	-0,13	0,4	0

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Articolo 18

Centrale unica di committenza

La norma individua quale Centrale unica di committenza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, rinviando ad apposita convenzione la disciplina dei rapporti tra la Centrale stessa e il Commissario straordinario.



La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Si prevede, per la durata di tre anni, che l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia concesso, con priorità e a titolo gratuito, per le micro, piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro e con una percentuale massima di copertura dell'80% (90% in caso di contro garanzia). Poiché il Fondo di garanzia PMI opera nel limite delle risorse disponibili, dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Articolo 20

Sostegno delle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016

Il **comma 1** prevede che una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 sia trasferita sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni interessate dall'evento sismico in qualità di vice commissari per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto.

Alla concreta attuazione della disposizione si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate, che stabilirà i criteri per la ripartizione e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi.

Il **comma 2** prevede che le risorse di cui al comma 1 possano essere utilizzate anche per agevolazioni, nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato; a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1.

Agli oneri recati dalla disposizione si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Articolo 21

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

Il **comma 1** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393/2016 restino in vigore fino al 31 dicembre 2018, allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 7 della richiamata ordinanza dispone che, al fine di favorire gli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e al ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti possono autorizzare la deroga alle normative vigenti in tema di movimentazione e ricovero del bestiame. Viene inoltre prevista la possibilità per gli allevatori di richiedere il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica.

Infine è disposto che le regioni interessate, per i territori di rispettiva competenza, provvedano alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare la continuità produttiva delle aziende interessate



Trattandosi di proroga della vigenza di disposizioni perlopiù a carattere procedurale e che comunque trovano copertura, ai sensi dell'ordinanza citata, nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone che le disponibilità residue, già trasferite a ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1608, della legge n. 296 del 2006, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2016, vengano destinate alle imprese agricole ubicate nei territori colpiti dal sisma che hanno subito danni, al fine di consentire l'abbattimento, fino all'intero importo, delle commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004, fermi restando i limiti consentiti dai vincoli europei in materia di aiuti di Stato.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che si tratta di una diversa finalizzazione di risorse che si trovano già nella disponibilità di ISMEA, istituto non compreso nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 3** prevede specifici interventi in favore della zootecnia. In particolare, si interviene sulle disponibilità stabilite dall'articolo 23 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, prevedendo che 1 milione di euro dei 10 complessivamente stanziati con la predetta disposizione siano specificamente destinati a favore delle aziende zootecniche ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, colpite dal sisma.

Si tratta di risorse ancora non ripartite e quindi disponibili a legislazione vigente di cui viene riservata una quota ad una specifica finalità. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 4** dispone che al fine di consentire alle regioni interessate dagli eventi sismici di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo e agroindustriale, l'intera quota di finanziamento nazionale del PSR 2014-2020 sia assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

La quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, delle medesime regioni è assicurata dallo Stato con le disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.

Trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Articolo 22

Promozione turistica

La norma prevede la predisposizione da parte del Commissario straordinario, in accordo con l'Ente nazionale del turismo, di un apposito programma di promozione turistica dedicato alle aree colpite dagli eventi calamitosi del 24 agosto 2016.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il piano è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017. Si aggiunge che sul capitolo 6821/MIBACT "Spese per il funzionamento di ENIT" per il triennio 2016-2018 sono disponibili 12,5 milioni di euro annui.

Articolo 23

Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi

Viene prevista la destinazione di 30 milioni di euro da parte di INAIL alla c.s. di cui all'articolo 4 intestata al Commissario, per finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei territori colpiti dal sisma. La ripartizione tra le regioni interessate avverrà con ordinanza del Commissario.



Per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo si provvede mediante le risorse già programmate nel bilancio 2016 dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI), il cui stanziamento complessivo è pari ad euro 224.901.691,00.

La riduzione del predetto importo attuata con la norma in esame consentirà, comunque, di finanziare il sistema imprenditoriale italiano, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si aggiunge, al riguardo, che la diversa destinazione di risorse attuata con la presente disposizione risulta conforme al dettato normativo, di cui al precitato articolo 11, comma 5, e tiene conto delle finalità della norma medesima.

Si conferma, quindi, che l'attuazione della norma in esame non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e, nel complesso, il trasferimento dei fondi previsto con la presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 24

Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici

Comma 1 - Prevede la concessione alle PMI di finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino ad 30 mila euro.

Comma 2 - Prevede la concessione di finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino ad 600 mila euro per la nascita e la realizzazione di nuove imprese.

I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25

Rilancio del sistema produttivo

La disposizione estende alle aree terremotate le misure di aiuto di cui alla legge 181/89 relative alle aree di crisi industriale e non prevede stanziamenti aggiuntivi, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 26

Norme in materia di risorse finanziarie degli enti parco nazionali coinvolti dal sisma

La norma consente agli enti parco del Gran Sasso, Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, di non applicare i limiti di spesa di cui alle seguenti disposizioni:

- articolo 6, commi 12 e 14, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

- articoli 61 e 67, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a complessivi 127.000 euro, si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Articolo 27

Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali

La disposizione di cui al **comma 1** prevede la predisposizione e l'approvazione da parte del Commissario di un programma delle infrastrutture ambientali



Il **comma 2** prevede che per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal Programma, il Commissario straordinario si possa avvalere, mediante apposite convenzioni, di società in house, delle amministrazioni centrali dello Stato, individuate d'intesa con il MATTM. Il **comma 3** prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni si provveda ai sensi dell'articolo 52, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2016.

Articolo 28

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

L'articolo detta la disciplina per il trattamento e il trasporto dei rifiuti derivanti dai crolli parziali e totali degli edifici coinvolti nel sisma. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che agli oneri connessi alla relativa attuazione provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4.

Si aggiunge che, con riferimento ai compiti attribuiti ai soggetti pubblici ai sensi dei commi **2, 10 e 12**, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto rientrano nelle loro attribuzioni istituzionali e, pertanto, gli stessi soggetti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi del **comma 13**.

Per quanto riguarda, inoltre, l'attività del Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione previsto al **comma 10**, si precisa che non sono previsti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati ai membri, fatti salvi i rimborsi spese che saranno finanziati dalle amministrazioni di appartenenza con le risorse di bilancio già disponibili a legislazione vigente.

Con specifico riferimento al **comma 6**, laddove si prevede che il centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano con oneri a proprio carico, si precisa che i produttori, all'atto di immettere le apparecchiature elettriche o elettroniche sul mercato, si fanno carico dei relativi, futuri oneri di gestione dei RAEE, mediante il pagamento di uno specifico contributo al Centro di coordinamento RAEE.

Articolo 29

Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo

La norma presenta carattere ordinamentale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

articolo 30

Legalità e trasparenza

La disposizione definisce il modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l'ingresso nelle opere della ricostruzione di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata. A tale scopo, mutuandosi lo schema adottato per i lavori dell'Expo di Milano-2015, come pure per gli interventi post-terremoto a L'Aquila, si dispone di "accentrare" tutte le delineate attività di prevenzione e contrasto presso un'apposita "Struttura di missione", costituita nell'ambito del Ministero dell'interno e diretta da un prefetto a tal fine collocato in posizione di "disposizione" ai sensi del decreto-legge n. 345/1991.

Tale scelta è motivata dall'esigenza di non gravare di ulteriori compiti le Prefetture-UTG territorialmente competenti e di non creare difficoltà pratiche nella gestione delle complesse procedure, destinate a trovare attuazione sul territorio di ben quattro regioni. Al fine, peraltro, di evitare di disancorare l'attività svolta dalla Struttura istituenda rispetto all'ambito territoriale interessato dal sisma, si è disposto che la stessa operi in stretto raccordo con le Prefetture-UTG del "cratere" sismico.



L'istituenda Struttura provvederà, pertanto, ad eseguire le verifiche preventive e, in caso positivo, ad emettere l'informazione antimafia liberatoria nei confronti di tutti gli operatori economici che, previa domanda in tal senso, si dichiareranno interessati, a qualunque titolo, per qualsiasi settore merceologico (e, quindi, anche per settori ulteriori rispetto a quelli, valutati "a maggior rischio di mafiosità", presi in considerazione dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 ai fini dell'istituzione delle c.d. "white list") e per qualsiasi importo o valore a prestare la propria opera nelle attività volte alla ricostruzione delle aree terremotate.

Le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi, in quanto con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dal **comma 4**, vengono identificate funzioni e risorse umane e strumentali della Struttura, da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

A supporto dell'attività che sarà svolta dalla Struttura, è prevista: a) la costituzione di una Sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del nuovo Codice degli appalti, con compiti di monitoraggio delle verifiche volte a prevenire l'infiltrazione della criminalità mafiosa nelle opere della ricostruzione; b) un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione, collocato presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Anche l'istituzione dei summenzionati Organismi di supporto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la loro costituzione e il loro funzionamento avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Anche l'istituzione e alla gestione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, prevista al **comma 6**, avviene con le risorse strumentali disponibili a legislazioni vigente.

Il **comma 15** prevede, infine, che, considerato che le opere di risanamento ambientale nelle aree ricomprese nei Siti di interesse nazionale nonché nelle aree di rilevante interesse nazionale comportano il più delle volte l'esecuzione di attività riconducibili a quelle contemplate nel cennato articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012, le stazioni appaltanti possano prevedere che la partecipazione alle relative gare di appalto resti subordinata all'iscrizione dell'operatore economico interessato alle summenzionate "white list". La disposizione non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la verifica del requisito previsto può essere eseguita dalle stazioni appaltanti sia attraverso la consultazione del sito internet della Prefettura-UTG presso la quale ha sede l'operatore economico da verificare, sia attraverso la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Articolo 31

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

La norma reca disposizioni specificamente rivolte alla ricostruzione attuata dai privati, imponendo l'inserzione in tutti i contratti di un'apposita clausola finalizzata a consentire il tracciamento finanziario e ad imporre oneri in tal senso all'appaltatore con riguardo ad eventuali inottemperanza poste in essere dai propri subappaltatori e subaffidatari. Sono, inoltre, previste apposite sanzioni anche a carico del privato beneficiario di finanziamenti pubblici per la ricostruzione che si sottrae, in tutto o in parte, alle procedure di tracciamento.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 32

Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario Straordinario

La disposizione disciplina le attività di controllo dell'ANAC nell'ambito del processo di ricostruzione pubblica, cui si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Articolo 33**Controllo della Corte dei Conti**

La disposizione individua le tipologie di provvedimenti adottati dal Commissario straordinario da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti e le relative procedure. Alla predetta attività, rientranti nelle ordinarie attribuzioni di controllo della Corte dei conti, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 34**Qualificazione dei professionisti**

Si prevede l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, a cui obbligatoriamente vanno affidati gli incarichi per la ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dal sisma. L'elenco è adottato dal Commissario straordinario e reso disponibile presso le Prefetture - UTG, nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione. Sono inoltre dettate le relative disposizioni procedurali.

Tenuto conto che gli oneri connessi sia alla predisposizione dell'elenco che alle attività connesse sono a carico delle risorse attribuite al Commissario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 35**Tutela dei lavoratori**

La disposizione prevede al comma 2, che per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori per la riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, la richiesta del DURC deve essere effettuata dagli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto a tale attività si potrà provvedere con le risorse destinate e stanziato per la costituzione e il funzionamento dei suddetti Uffici, appositamente istituiti dal decreto per la gestione della ricostruzione.

Per quanto concerne il comma 7, che prevede l'istituzione presso i centri per l'impiego di apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro, tali attività potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate ai centri per l'impiego sono state recentemente incrementate dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015 che ha aumentato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, le risorse già stanziato, pari 90 milioni di euro annui, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, al fine di sostenere gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, che ha previsto un ulteriore incremento pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016.

Si aggiunge che già a legislazione vigente i centri per l'impiego sono tenuti a svolgere attività di tenuta delle liste di mobilità e di collocamento obbligatorio, oltre a dover porre in essere ulteriori attività quali, a titolo esemplificativo, la predisposizione delle schede anagrafiche e professionali dei lavoratori.

Articolo 36**Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti**

La disposizione prevede la pubblicazione degli atti del Commissario, relativi tra l'altro a nomine, consulenze, affidamento appalti pubblici e concessione di provvidenze per la ricostruzione privata sul sito del Commissario stesso, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi in quanto si dovrà provvedere con le risorse disponibili.



Articolo 37**Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza**

La disposizione autorizza le strutture direttamente coinvolte nelle gestioni emergenziali, ivi comprese quelle interessate dall'evento sismico di cui al presente decreto, a differire i termini di pagamento delle transazioni commerciali, in ragione del maggiore impegno profuso negli interventi e della conseguente impossibilità ad assolvere gli adempimenti amministrativo-contabili entro i termini ordinari, fissando il relativo limite complessivo in 120 giorni.

La disposizione ha portata ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 38**Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato di protezione civile**

La norma, facendo salvi gli adempimenti istruttori previsti, introduce la possibilità di fruire dei rimborsi spettanti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 194/2001, ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile regolarmente impiegati, con la modalità del credito di imposta, velocizzando e semplificando i relativi procedimenti. Gli importi relativi sono autorizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente all'uopo allocate nel bilancio del Dipartimento della Protezione Civile. Le modalità attuative della disposizione, oltre che le procedure per le necessarie regolazioni finanziarie finalizzate al versamento delle somme corrispondenti, sono rimesse ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'erogazione dei rimborsi previsti ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 194 del 2001 avviene nei limiti delle risorse annualmente stanziato allo scopo. A tal fine il Dipartimento della protezione Civile gestisce uno stanziamento appostato sul capitolo n. 762 del proprio bilancio. Tale stanziamento, determinato sulla base delle esigenze programmate, nell'ordine di 1-1,5 milioni di euro annui, costituisce il limite entro il quale possono essere riconosciuti e liquidati i rimborsi che presentano i necessari requisiti. L'onere relativo ai rimborsi spettanti ai datori di lavoro che operano per la fruizione del credito di imposta, determinato annualmente nel limite degli stanziamenti disponibili, sarà, pertanto, riversato dal Dipartimento con modalità che saranno specificate nel decreto attuativo di cui al comma 3. Le disposizioni non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 39**Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio Nazionale della Protezione Civile e completamento del piano radar nazionale**

La disposizione di cui al **comma 1** consente di assicurare, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, anche a fronte delle esigenze straordinarie connesse con la gestione dell'evento sismico del 24 agosto 2016, in considerazione dell'aggravio di esigenze connesse con la conduzione degli interventi di emergenza e delle aree di accoglienza per la popolazione. L'onere, nell'importo massimo di 6 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2016, è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 4.

Il **comma 2** individua le modalità di ripartizione delle risorse, rinviandole ad apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il **comma 3**, infine, autorizza il Dipartimento della protezione civile, per le medesime motivazioni, ad utilizzare i siti radar e le torri per telecomunicazioni ai fini del completamento del Piano radar nazionale di cui decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11



dicembre 2000, n. 365. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 40

Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del fondo di solidarietà dell'Unione Europea

La disposizione prevede che, per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016, dalla data di entrata in vigore del provvedimento le risorse che residuano all'esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge n. 225 del 1992, e per il restante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992.

La disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di finalizzazione di rimborsi da parte dell'UE per spese già sostenute con le risorse di bilancio stanziare per emergenze.

Articolo 41

Disposizioni inerenti la cessione di beni

La norma autorizza, previo parere di una commissione istituita ad hoc, la cessione di beni mobili di proprietà dello Stato assegnati agli enti territoriali e impiegati per la realizzazione degli interventi connessi con l'evento sismico in argomento, nonché impiegati in attività correlate alla manifestazione di eventi calamitosi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza, allo stato non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle Amministrazioni statali medesime o posti fuori uso per cause tecniche.

La norma non comporta effetti finanziari negativi, stante anche la previsione che la Commissione sia istituita senza nuovi o maggiori oneri.

Articolo 42

Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza

I **commi 1, 2 e 3** recano disposizioni inerenti il trasferimento delle attività espletate nella fase di primo intervento alla successiva fase di ricostruzione, che verrà disciplinato mediante le emanazioni, entro il 24 novembre 2016, di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le attività previste saranno poste in essere nell'ambito delle risorse del Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN), che saranno rese disponibili con delibere del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992.

Il **comma 4** non comporta effetti finanziari negativi dal momento che è esplicitamente previsto che le attività estimative siano svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 43

Reperimento alloggi per la locazione

La disposizione consente di provvedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito della scheda Aedes, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014, diverso da "A", anche individuando immobili non utilizzati e prevede disposizioni specifiche in relazione alla ordinata gestione di tali soluzioni e



all'approntamento dei necessari strumenti giuridici. Le spese relative saranno poste a carico del Fondo di cui all'articolo 4, nei limiti delle disponibilità.

Articolo 44

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

Comma 1: prevede il differimento, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza dei mutui concessi ai Comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1. Tenuto conto che le rate in scadenza a dicembre di ciascun anno vengono riversate da CDP al MEF rispettivamente nel 2017 e nel 2018, l'onere derivante dal differimento delle suddette rate è il seguente:

- 2017: 4,6 mln di euro (somma delle rate in scadenza il 31 dicembre 2016 ed il 30 giugno 2017);
- 2018: 2,3 mln di euro (rate in scadenza il 31 dicembre 2017).

Comma 2: Il comma 2 determina un onere stimabile in circa 5 milioni di euro. La stima è stata effettuata tenendo conto del differenziale tra l'ammontare totale dell'avanzo vincolato e disponibile degli Enti interessati ed il rispettivo margine positivo di saldo, comunicato in sede di I° monitoraggio delle regole di finanza pubblica. Al differenziale è stata, poi, applicata una stima degli stati avanzamento lavori (SAL), sulla base dell'andamento annuale medio, registrato negli ultimi dieci anni, tenendo conto dei mesi residui al termine dell'esercizio.

Comma 3: trattasi di sospensione di termini procedurali e pertanto non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Commi 4 e 5: si prevede per il periodo 2017-2021 la sospensione dal versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi del dl n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, con riferimento alle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Le medesime Regioni provvedono al rimborso di quanto non versato a decorrere dal 2022, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti.

L'obiettivo di tale misura è pertanto quello di concorrere ad una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico ed imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto 2016.

Le Regioni interessate provvedono, nell'ambito di approvazione della legge di bilancio regionale, a reinscrivere le relative quote di stanziamento annuali, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4, nella competenza dei relativi esercizi.

Gli oneri sono quantificati in 1,9 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per il 2018 e 10,6 milioni annui dal 2019 al 2021 e corrispondono ai maggiori interessi passivi che dovrebbero essere sostenuti in virtù del minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle suddette quote capitale.

Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

ARTICOLO 45

Sostegno al reddito dei lavoratori

Si premette che la presente valutazione è stata effettuata considerando quali Comuni colpiti dal sisma quelli riportati nell'allegato di cui all'articolo 1, comma 1.



Tuttavia, considerato che l'articolo 1, comma 2, del decreto in esame estende i benefici anche ai Comuni rispetto ai quali venga dimostrato un nesso causale tra i danni e l'evento sismico, nell'impossibilità di individuare, allo stato, sia i Comuni interessati sia i lavoratori possibili beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 dell'articolo in esame, la stima dell'onere relativo a tale indennità è stata prudenzialmente aumentata del 10 per cento.

Comma 1

Per gli interventi di cui al comma 1 è stato fissato un limite di spesa pari prudenzialmente a 50 mln di euro per l'anno 2016 che trova giustificazioni nelle seguenti elaborazioni

comma 1 - lettera a)

La valutazione è stata predisposta rilevando, per i comuni interessati al sisma, il numero dei lavoratori dipendenti, agricoli e non agricoli, da aziende del settore privato per le quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Dall'analisi delle denunce UNIAMENS sono stati rilevati circa 7.245 dipendenti privati a cui si aggiungono circa 1.322 lavoratori del settore agricolo.

Sulla base di:

- un'ipotesi di ricorso all'indennità pari al 75% del complesso dei lavoratori individuati;
- un'ipotesi di concessione dell'indennità ai lavoratori interessati pari a 4 mesi per i lavoratori non agricoli e 2,5 mesi per i lavoratori agricoli;
- un importo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale netto pari a 1.099,70 euro mensili;
- importo mensile assegni al nucleo familiare pari a 50 euro;
- un importo di contribuzione figurativa calcolata su una retribuzione media ponderata di 1.800 euro mensili e aliquote contributive vigenti FPLD differenziate per i lavoratori non agricoli e agricoli (rispettivamente 33% e 28,50%);

si stima che l'onere conseguente alla concessione dell'indennità, per l'anno 2016, sia circa 27,8 milioni di euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e il relativo onere conseguente alla contribuzione figurativa sia circa 14,2 milioni di euro. L'onere complessivo 2016 ammonta a 42,0 milioni di euro.

comma 1 - lettera b)

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a) comma 1 della Bozza di articolato impossibilitati a recarsi al lavoro per la cura di familiari conviventi infortunati o malati in conseguenza del sisma si è fatto riferimento a notizie stampa che riportano circa 400 feriti.

Sulla base di:

- un'ipotesi massima che il 100% dei feriti abbia un familiare convivente lavoratore privato impossibilitato a recarsi al lavoro per assistenza;
- un'ipotesi di concessione dell'indennità ai lavoratori interessati pari a 4 mesi per i lavoratori dipendenti non agricoli e 1 mese per i lavoratori dipendenti agricoli (come specificato nell'art. 49, c.2);
- un importo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale netto pari a 1.099,70 euro mensili;
- importo mensile assegni al nucleo familiare pari a 50 euro;
- un importo di contribuzione figurativa calcolata su una retribuzione media ponderata di 1.800 euro mensili e aliquote contributive vigenti FPLD differenziate per i lavoratori non agricoli e agricoli (rispettivamente 33% e 28,50%)

si stima che l'onere conseguente alla concessione dell'indennità, per l'anno 2016, sia circa 1,6 milioni di euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e il relativo onere conseguente alla contribuzione figurativa sia circa 0,9 milioni di euro. L'onere complessivo 2016 ammonta a 2,5 milioni di euro.

Nei termini sopra esposti prudenzialmente è stato fissato un limite di spesa complessivo per il comma 1 pari a 50 mln di euro per l'anno 2016.



Comma 2

Si tratta di una limitazione dei periodi validi ai fini della possibile concessione della disoccupazione agricola. Per quanto riguarda il secondo periodo del presente comma la stima è stata considerata nel comma precedente.

Comma 3

La disposizione prevede che l'onere di cui al comma 1, lettere a) e b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Comma 4

Per la misura in esame è stato fissato un limite di spesa pari a 30 mln di euro che trova giustificazione nelle seguenti elaborazioni.

La valutazione è stata predisposta rilevando, per i comuni interessati al sisma, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi.

Dall'analisi dei dati sono stati rilevati complessivamente 10.139 lavoratori; nell'ipotesi che il 60% abbia il requisito di occupazione esclusiva o prevalente così come enunciato nel comma, la stima dell'onere per l'anno 2016 derivante dalla concessione dell'indennità una tantum pari a 5.000 euro ammonta a circa 30 milioni di euro.

All'onere derivante da tale disposizione, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Comma 5

La disposizione prevede che le indennità di cui ai commi 1 e 4 debbano essere autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 80 milioni di euro e che siano riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo saranno definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed i Presidenti delle Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede infine che l'INPS provveda ad effettuare il monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 6

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di norma di carattere procedurale che alleggerisce gli oneri a carico dei datori di lavoro privati, al fine di consentire la concessione dei trattamenti di integrazione salariale con la tempestività richiesta dalla situazione di emergenza.

Comma 7

Il comma 7 prevede la non contabilizzazione dei periodi di cassa integrazione concessa a seguito del sisma ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015.



La stima degli oneri è stata effettuata nell'ipotesi che il 15% delle ore integrate a seguito dell'evento sismico saranno utilizzate nel 2019 e 2020 dalle aziende che non avrebbero potuto farlo a seguito dell'applicazione del limite delle durate previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Di seguito gli oneri della norma espressi in milioni di Euro.

	2016	2017	2018	2019	2020
Prestazioni e anf al netto dei contributi addizionali	0	0	0	1,4	2,0
Contribuzione figurativa	0	0	0	1,2	1,7

All'onere derivante dalla disposizione in esame, pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Comma 8

Le minori entrate contributive conseguenti alla riduzione del 100% della contribuzione addizionale relativa ai periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria sono state stimate sulla base delle seguenti ipotesi:

- platea dei possibili beneficiari di CIGS pari al 50% dei lavoratori dipendenti dalle aziende che si trovano nei Comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie stimati in circa 1.500 unità;
- possibilità di richiedere la concessione della CIGS, con causale connessa all'evento sismico del 24 agosto 2016, entro settembre 2017;
- durata della CIGS = 18 mesi.

Sulla base delle risultanze di archivio sia sulla numerosità che sulle retribuzioni, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento si stimano le seguenti minori entrate contributive (milioni di euro):

2017	2018
-2,1	-3,0

Comma 9

La disposizione prevede che all'onere di cui al comma 8, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Articolo 46

Perdite d'esercizio anno 2016

La disposizione involge aspetti civilistici prevedendo, per le imprese aventi sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 comma 1, che ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano nell'esercizio nel quale si realizzano e nei



quattro esercizi successivi. Pertanto non avendo valenza ai fini fiscali tale norma non determina effetti sul gettito.

Articolo 47

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti

La disposizione prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP di contributi, indennizzi e risarcimenti erogati a favore di soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'elenco allegato.

Si precisa che per i soggetti che svolgono attività economica l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Al riguardo, si ritiene che la disposizione in esame configuri una rinuncia a maggior gettito essendo connessa a fattispecie non considerate nei tendenziali di bilancio poiché relative a un evento non prevedibile.

Articolo 48

Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi

Commi 1, 10, 11 e 15: viene disciplinata la sospensione dei versamenti tributari.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei versamenti tributari, i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei (17) comuni indicati dal medesimo decreto ministeriale. La predetta sospensione non riguarda le ritenute operate dai sostituti d'imposta. Il decreto prevede anche un termine di versamento fissato nel 20 dicembre 2016.

Il **comma 1** dispone, di fatto, l'estensione dell'ambito territoriale ai comuni indicati nell'elenco allegato allo schema di decreto legge, non compresi dalla precedente sospensione prevista dal decreto ministeriale.

Inoltre, i **commi 10-11** prevedono la proroga al 30 settembre 2017 della sospensione dei versamenti prevista dal decreto ministeriale. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione in esame sarà definita con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212/2000, come modificato dal presente articolo (**comma 15**).

Relativamente agli effetti finanziari, considerando l'andamento effettivo del gettito relativo al complesso dei comuni di cui all'allegato 1 (incluso gli effetti imputabili alla lettera l del comma 1), la proroga della **sospensione dei soli versamenti tributari** al 30 settembre 2017 comporta minori entrate tributarie per l'anno 2016 stimate in circa **-50 milioni di euro**.

Riguardo agli effetti sulle sole entrate tributarie connessi alla sospensione per l'anno 2017 sulla base degli stessi dati sopra indicati si indica un importo potenzialmente sospeso per il periodo 1° gennaio-30 settembre 2017 stimato in circa -63,3 milioni di euro.

Considerando la restituzione dei versamenti entro la fine dell'anno 2017, con modalità da definire con il successivo decreto ministeriale, si rilevano i seguenti effetti finanziari per le sole entrate tributarie:

	2016	2017
Sospensione versamenti	-50	+50

Milioni di euro



Non si ascrivono specifici effetti per la sospensione prevista nel periodo gennaio-settembre 2017 in relazione alla restituzione delle somme sospese entro il medesimo anno 2017. L'eventuale rateizzazione sarà disposta nei limiti delle risorse disponibili preordinate allo scopo dal Fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della Legge n. 208/2015.

Al comma 1 si dispone altresì la sospensione di alcuni adempimenti per cui non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto limitata all'anno in corso.

Comma 2: viene disciplinata l'emanazione di norme per la sospensione temporanea, nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, dei termini di pagamento delle fatture, di modalità di rateizzazione delle fatture sospese nonché l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore delle utenze situate nei comuni di cui all'allegato 1. La disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, essendo l'onere delle agevolazioni coperto attraverso specifiche componenti tariffarie e ricorrendo, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.

Comma 3: la disposizione comporta la non computabilità, fino al 31 dicembre 2016, dal reddito di lavoro dipendente di sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici concessi sia dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma (di cui al DM 1 settembre 2016), sia dai datori di lavoro operanti in questi territori a favore dei propri lavoratori, anche se non residenti nei predetti comuni, in relazione agli eventi sismici del 24 agosto 2016. Al riguardo, si ritiene che la disposizione in esame configuri una rinuncia a maggior gettito.

Comma 4: viene disciplinata la mancata applicazione nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi aventi sede nei comuni coinvolti dal sisma, delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 5: il comma reca una norma di carattere ordinamentale, stabilendo che l'evento sismico è causa di forza maggiore anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi. Non comporta effetti finanziari negativi.

Comma 6: si dispone una deroga per le imprese agricole in materia di adempimenti, anche comunitari, in materia di benessere animale. Essendo di natura ordinamentale, la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

Comma 7: si prevede l'esenzione dall'imposta di bollo a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2014 relativamente alle istanze presentate alla PA entro il 31 dicembre 2016. Anche in tal caso si rileva una rinuncia a maggior gettito.

Comma 8: si dispone il mantenimento per il 2016 del diritto all'aiuto in favore delle aziende agricole ricadenti nei comuni colpiti dal sisma, per adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 9: si prevede che le aziende biologiche delle 4 Regioni interessate dal sisma sono autorizzate ad usufruire delle deroghe previste per il patrimonio zootecnico dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 12: si dispone la proroga a ottobre 2017 degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Commi 13 e 14: si premette che la presente valutazione è stata effettuata considerando quali Comuni colpiti dal sisma quelli riportati nell'allegato di cui all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto. Viene prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel



periodo 24 agosto 2016/30 settembre 2017; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizzazione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data.

Per quanto concerne i contributi previdenziali e assistenziali, tenuto conto delle diverse scadenze di versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti ed autonomi e nell'ipotesi che tutti i soggetti decidano per la rateizzazione massima (18 mesi) la sospensione e riattivazione dei contributi comporta nel periodo 2016/2019 i seguenti flussi finanziari al lordo degli sgravi contributivi

Stima dei flussi finanziari derivanti dalla sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e recupero mediante rateizzazione a partire da ottobre 2017

Importi in milioni di euro – minori entrate (-) / maggiori entrate (+)

2016	2017	2018	2019
-36,6	-62,7	79,4	19,9

Per quanto concerne i premi INAIL, si precisa che, per il 2016, la sospensione interessa solo la quarta rata dell'autoliquidazione 2016 in scadenza il 16.11.2016 e relativi interessi, oltre ad eventuali ulteriori richieste di pagamento con scadenza successiva al 24.8.2016, mentre per il 2017 interessa l'intero importo dovuto per l'autoliquidazione dell'anno in esame.

Poiché il comma 13 in esame prevede che l'importo sospeso sia pagato in massimo 18 rate mensili di pari importo a decorrere da ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi, la stima degli oneri comprende anche le minori entrate a titolo di interessi di rateazione ordinaria, il cui il tasso è pari al 6% annuo.

Tanto premesso, si precisa che per l'anno 2016 la stima dei premi assicurativi sospesi è di circa euro 390.000,00 mentre la stima degli interessi di rateazione fino al termine di scadenza della rateizzazione massima concedibile (massimo 18 rate mensili a decorrere da ottobre 2017) è di circa euro 45.000,00.

Per l'anno 2017, invece, la stima dei premi sospesi è di circa euro 2.200.000,00, mentre la stima degli interessi di rateazione fino al termine di scadenza della rateizzazione massima concedibile è di circa euro 230.000,00.

All'onere derivante dalla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi assicurativi, valutato in 37,035 milioni di euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Comma 16: si prevede che i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito di IRPEF e IRES fino alla definitiva ricostruzione e comunque fino all'anno d'imposta 2017.

Per gli stessi fabbricati è altresì prevista l'esenzione dall'applicazione di IMU e TASI a decorrere dalla seconda rata 2016 e non oltre il 31 dicembre 2020.

Al riguardo, pur in assenza di dati puntuali in relazione agli immobili distrutti o inagibili, sulla base delle informazioni pervenute in merito si determina quanto segue:

- ai fini IRPEF/IRES, considerato anche l'impatto limitato in materia di imposte sui redditi dei fabbricati in esame, si stima una perdita di gettito di competenza per gli anni 2016-2017 di circa 1 milione di euro su base annua;



- ai fini IMU/TASI, si stima una perdita di gettito annua nell'ordine di 5,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10,6 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020.

Di seguito il profilo di cassa degli effetti finanziari:

	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF/IRES	0	-1,75	-1	+0,75	0
IMU/TASI comune	-4,7	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
IMU Stato	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
TOTALE	-5,3	-12,35	-11,6	-9,85	-10,6

Milioni di euro

Comma 17: si dispone la proroga dei termini riferiti a rapporti interbancari. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 18: si prevede la sospensione fino al 1° gennaio 2017 dell'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei defibrillatori semiautomatici. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta, pertanto, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Agli oneri derivanti dai commi 10, 11 e 16 si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Articolo 49

Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti

Le disposizioni sono integralmente volte a sospendere in via subordinata fino al 31 maggio 2017 presso gli uffici giudiziari dei Comuni interessati dal sisma i procedimenti civili, amministrativi e quelli pendenti dinanzi alle giurisdizioni speciali alla data del 24 agosto 2016: la predetta sospensione riguarda sia le udienze che sono, pertanto, rinviate d'ufficio, sia qualsiasi altro atto debba essere espletato nell'ambito dei citati processi in corso. Viene, tuttavia, fatta salva la facoltà delle parti di rinunciare espressamente a tale sospensione dei termini nonché sono escluse alcune cause – quali quelle trattate dinanzi al tribunale dei minorenni, le cause inerenti gli alimenti o gli interventi di natura cautelare o d'urgenza, le cause di interdizione o inabilitazione o inerenti abusi familiari – la cui ritardata trattazione potrebbe comportare gravi pregiudizi alle parti.

Stesse previsioni sussistono in ambito penale ove restano sospesi i termini di conclusione delle indagini preliminari, le udienze in corso alla data del sisma, in qualsiasi fase e grado si trovi il processo, nonché i termini per proporre la querela e i termini previsti a pena di decadenza ed inammissibilità delle attività difensive, ivi compresi quelli per proporre reclami o impugnazioni avverso le decisioni giudiziarie. Anche in ambito penale sussistono, tuttavia, delle eccezioni soprattutto per i procedimenti che vedono coinvolti detenuti e tutti coloro per i quali deve decidersi riguardo allo status libertatis e per i procedimenti con imputati minorenni.

Infine, resta sospeso il decorso di qualsiasi termine "perentorio", "legale", "convenzionale", "sostanziale e processuale", comportante prescrizione o decadenza di diritti, a favore dei soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma o, che in tali comuni esercitano le loro attività lavorative o imprenditoriali.



Le disposizioni analizzate, che sono volte a garantire diritti ed interessi della popolazione coinvolta dalla recente catastrofe naturale, comportano solo il differimento di attività giudiziarie normalmente espletate e non incidono sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici giudiziari dei Comuni coinvolti nell'evento.

Pertanto, trattandosi di adempimenti di carattere procedimentale, gli stessi potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 50

Struttura del Commissario Straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali

Comma 1: prevede che il commissario straordinario opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate articolando internamente la propria struttura anche in aree e unità organizzative mediante l'adozione di atti propri. Per il trattamento economico del personale utilizzato viene adottato, come parametro di riferimento, il corrispondente trattamento corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della PCM, nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore.

Commi 2: prevede che alla struttura commissariale, ferma restando la dotazione di personale prevista dall'art. 2 del DPR n. 9 settembre 2016, la medesima può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione a supporto di regioni e comuni, ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e controllo del territorio. La sottostante tabella riporta l'onere complessivo massimo del personale assegnato alla struttura commissariale, oltre al contingente già previsto dall'art. 2 del DPR n. 9 settembre 2016.

Costo medio annuo individuale lordo oneri Amministrazione	Unità	Costo annuo complessivo lordo oneri Amministrazione
€ 45.000	225	€ 10.125.000

Comma 3: la disposizione nel prevedere che nell'ambito del contingente di personale assegnato alla struttura commissariale dall'art. 4 del DPR 9 settembre 2016, sono ricomprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, **non determina effetti finanziari**, in quanto la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della medesima è già prevista dal citato art. 4 del DPR 9 settembre 2016, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio.

Inoltre, la disposizione prevede che il personale assegnato alla struttura commissariale di cui al comma 3 è individuato nella misura massima di 50 unità tra quello delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e le rimanenti unità, sulla base della stipula di apposite convenzioni, tra quello dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. o società da questa interamente controllate, e di Fintecna o società da questa interamente controllate.

Comma 4: prevede che per la risoluzione di problematiche tecnico-contabili il commissario straordinario può richiedere, senza nuovi o maggiori oneri, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio che, in ogni caso, mantiene le attuali funzioni. La disposizione **non determina effetti finanziari**.



Comma 5: la disposizione prevede l'avvalimento da parte del Commissario straordinario di un Comitato tecnico scientifico per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) Viene precisato nello stesso comma che per la partecipazione al Comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Gli oneri derivano esclusivamente dalla corresponsione di eventuali rimborsi spese per missioni a cui si farà fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.

Comma 6: la disposizione prevede che esperti di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 9 settembre 2016, se provenienti da altre P.A., possono essere collocati fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità, con contestuale indisponibilità nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La disposizione **non determina effetti finanziari** in quanto la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della medesima è già prevista dall'art. 4 del DPR 9 settembre 2016, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio.

Comma 7: la disposizione prevede la corresponsione per il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a) direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, di compensi per lavoro straordinario nel limite massimo di:

- 75 ore mensili dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016
- 40 ore mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018

in aggiunta a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti.

Le unità autorizzate sono indicate nella misura massima dei 50 unità.

Ipotizzando una misura media oraria pari a 13,53 euro lordo dipendente si riporta di seguito lo schema riassuntivo della stima comprensiva degli oneri a carico dello Stato (24,20% per oneri previdenziali e 8,5% per IRAP):

Periodo	Unità	Tariffa oraria	Ore previste	totale	Totale comprensivo oneri a carico Stato
dal 1.10 al 31.12.2016	50	13,53	75	152.213	201.986
dal 1.1 al 31.12.2017	50	13,53	40	324.720	430.903
dal 1.1 al 31.12.2018	50	13,53	40	324.720	430.903

Comma 8: copertura oneri quantificata in euro 3 milioni per l'anno 2016 e in 15 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri connessi si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Comma 9: prevede che il commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale di amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, che provvedono nell' ambito delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione non determina effetti finanziari.

Articolo 51

Disposizioni concernenti il personale del corpo nazionale di vigili del fuoco



In conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - componente fondamentale del sistema nazionale di protezione civile - ha attivato un rilevante dispositivo di soccorso che ha determinato un considerevole impegno del personale del CNVVF nelle attività di soccorso rese necessarie in occasione del predetto evento sismico.

La norma è finalizzata a disporre un incremento del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di potenziare le disponibilità disponibili per gli strumenti di incentivazione economica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il **comma 1** prevede un incremento, per il solo anno 2016, del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un importo pari a euro 2.600.000.

L'onere di cui al **comma 1** trova - ai sensi del successivo **comma 2** - integrale copertura per effetto del perfezionamento a decorrere dal 1° novembre 2016 delle procedure di incorporamento delle 400 unità di personale la cui assunzione è autorizzata, ai fini del potenziamento del Corpo nazionale, dal comma 2 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, entrato in vigore il 21 agosto 2016.

I riflessi finanziari della norma sono quantificati nella sottostante tavola.

Intervento normativo	Unità	Qualifica	Costo unitario pro-capite qualifica vigile del fuoco (lordo oneri stato)	Decorrenza a legislazione vigente	Nuova decorrenza	Oneri/risparmi derivanti dall'intervento normativo
						2016
Perfezionamento delle assunzioni ex art. 6-bis, c. 2, d.l. n. 113/2016	400	Vigile del fuoco	39.029	1/09/2016	1/11/2016	-2.601.934
Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente						+ 2.600.000

Il prospetto sottostante contiene, in ordine alla qualifica di vigile del fuoco, indicata nella tabella sopra riportata, gli elementi di dettaglio delle componenti retributive fondamentali ed accessorie per tredici mensilità.

QUALIFICA	TRATTAMENTO RETRIBUTIVO					
	STIPENDIO	IVC	INDEN. RISCHIO	ONERI A CARICO AMM.	TRATT. ACCESS. (al lordo oneri Stato)	SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo oneri Stato)
Vigile del Fuoco	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	3.818,10	39.028,95

Il **comma 4** autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni per l'anno 2017 per ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché per le attività di raccolta e trasporto delle macerie nei territori colpiti dal sisma. Agli oneri connessi si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.



Articolo 52**Disposizioni finanziarie**

La disposizione individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 50 e 51, comma 4, del provvedimento, pari complessivamente a 266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 129,85 milioni di euro per l'anno 2017 e a 84,3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

- a) quanto a 127.000 euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;
- c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- d) quanto 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro; definitivamente al bilancio dello Stato;
- e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;



- h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13.

Al **comma 2** si precisa, inoltre, che ferma restando la copertura finanziaria per le disposizioni indicate al comma 1, gli interventi previsti dal decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e che le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 OTT. 2016



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016																
Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.					
					2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018			
45	8-9	Esenzione totale addizionale integrazione salariale straordinaria	e	c						-2,10	-3,00				-2,10	-3,00
45	8-9	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'art 18, comma 1, lettera a del D.L. 185/2008	s	c		-2,20	-3,00			-2,10	-3,00				-2,10	-3,00
		CAPITOLO III - Sospensione di termini in materia fiscale														
48	11-15	Sospensione versamenti tributari per residenti nei comuni colpiti dal sisma	e	t	-50,00	50,00				50,00					-50,00	50,00
48	13	Sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma	s	c	37,04	65,13	-79,40									
48	13	Sospensione versamenti contributivi per residenti nei comuni colpiti dal sisma	e	c						-65,13	79,40				-65,13	79,40
48	13	Riduzione Fondo sociale per l'occupazione e la formazione	s	c	-37,04	-65,13				-65,13					-37,04	-65,13
48	16	Esenzione redditi da fabbricati nelle aree colpite dal sisma - Irpef/Ires	e	t		-1,75	-1,00			-1,75	-1,00				-1,75	-1,00
48	16	Esenzione redditi da fabbricati nelle aree colpite dal sisma - IMU, TASI Comune	e	t						-9,40	-9,40				-9,40	-9,40
48	16	Esenzione redditi da fabbricati nelle aree colpite dal sisma - IMU, TASI Comune	s	c	4,70	9,40	9,40									
48	16	Esenzione redditi da fabbricati nelle aree colpite dal sisma - IMU Stato	e	t	-0,60	-1,20	-1,20			-1,20	-1,20				-0,60	-1,20
		TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE PERSONALE E FINALI														
50	8	Personale struttura commissario	s	c	3,00	15,00	15,00			3,00	15,00				3,00	15,00
50	8	Incremento fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del VV.FF.	e	t/c						1,50	7,50				1,50	7,50
51	1	Incremento fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del VV.FF.	s	c	2,60					2,60					2,60	
51	1	Incremento fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del VV.FF. -effetti riflessi	e	t/c						1,30					1,30	
51	2	Perfezionamento delle assunzioni di 400 unità C.N. VF.FF. di cui all'art 6-bis, comma 2, D.L. 113/2016, a decorrere dal 1 novembre 2016	s	c	-2,60					-2,60					-2,60	
51	2	Perfezionamento delle assunzioni di 400 unità C.N. VF.FF. di cui all'art 6-bis, comma 2, D.L. 113/2016, a decorrere dal 1 novembre 2017 - effetti riflessi	e	t/c						-1,30					-1,30	
51	4	Rinnovo parco mezzi VV. FF.	s	k	5,00	45,00				5,00	45,00				5,00	45,00
52	1.a)	Riduzione tabella A MAT/M	s	c	-0,13					-0,13					-0,13	
52	1.b)	Riduzione tabella B MF	s	k	-60,00					-10,00	-15,00				-35,00	-15,00
52	1.b)	Riduzione tabella B MAT/M	s	k	-2,30					-1,00	-1,30				-1,30	
52	1.b)	Riduzione tabella B MAECI	s	k	-1,00					-0,50	-0,50				-0,50	
52	1.c)	Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica	s	c		-31,85									-31,85	
52	1.d)	Utilizzo entrate sanzioni antitrust	e	ext	80,00					80,00					80,00	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
					2016	2017	2016	2017	2018	2016	2017	2018
52	1.g)	Riduzione fondo emergenze nazionali	s	k	-50,00		-30,00	-20,00		-30,00	-20,00	
52	1.f)	Riduzione autorizzazione di spesa per interventi contro il dissesto idrogeologico, di cui all'art 1, comma 111 legge n.147/2013	s	k	-3,00		-1,00	-2,00		-1,00	-2,00	
52	1.g)	Assunzioni in deroga (art.1, c.251 L. 266/2009)	s	c	-20,00		-20,00			-20,00		
52	1.g)	Assunzioni in deroga - effetti fiscali	e	t/c			-10,00			-10,00		
52	1.h)	Riduzione contributi in conto interesse da corrispondere alla Cdp sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 3, comma 361 della L. n. 311/2004	s	c	-35,00		-35,00			-35,00		
52	1.j)	Fondo per il riordino delle carriere CC.PP. (art.3, c.155, L. 350/2003)	s	c	-15,00							
		TOTALE ENTRATE	e		29,27	47,05	-20,84	-20,58	73,60	-20,84	-20,58	73,60
		TOTALE SPESE	s		29,27	47,05	-30,54	-31,38	63,50	-30,54	-31,38	63,50
		SALDO			0,00	0,00	9,70	10,80	10,10	9,70	10,80	10,10



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo**

L'intervento normativo, che riveste i requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza, contiene interventi multisettoriali nell'ambito delle attività di protezione civile finalizzati a:

- individuare i principi direttivi, le risorse e le funzioni del Commissario straordinario, nominato con d.P.R. 9 settembre 2016, e dei vice commissari, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate dall'evento calamitoso, per la fase della ricostruzione nei territori colpiti dai gravi eventi sismici del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- garantire la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo, attraverso misure finalizzate alla ricostruzione dei beni danneggiati, misure per il sviluppo economico e a tutela dell'ambiente, nonché misure per la legalità, la trasparenza e la pubblicità degli atti;
- stabilire i rapporti tra la fase della ricostruzione e gli altri interventi di protezione civile, con misure sull'operatività della protezione civile in caso di emergenza e per il passaggio dalla gestione dell'emergenza alla ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;
- dettare norme per gli enti locali, per la sospensione di termini di legge, in materia di fiscalità e altre norme organizzative e sul personale impiegato in attività emergenziali.

Con il decreto-legge in esame, la figura del Commissario straordinario del Governo, già nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, viene ora delineata normativamente non solo in qualità di figura di raccordo fra i vari livelli di governo del territorio coinvolte nelle attività di ricostruzione ma anche in funzione programmatica e di supporto alle autonomie territoriali. Tale prospettiva è coerente con l'evoluzione del quadro normativo in materia di protezione civile, il quale ha subito rilevanti e incisive modifiche ordinamentali rispetto a quello vigente in occasione altri gravi eventi sismici di rilevanza nazionale verificatisi in anni più recenti. Il Commissario straordinario opera in piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni, con significativi poteri di controllo in tutte le fasi degli interventi di ricostruzione, sostegno e rilancio dell'economia del territorio, nel rispetto dell'autonomia delle regioni interessate e delle autonomie locali.

Tutto ciò delinea la figura del Commissario straordinario quale organismo operativo unitario che si focalizza sulla valorizzazione del contesto territoriale con misure programmatiche e pianificatorie affinché la ricostruzione avvenga negli stessi luoghi ove sorgevano i centri e gli edifici distrutti o danneggiati dall'evento sismico. Ciò vale non solo per la ricostruzione dei nuclei urbani e dei centri abitati, comprensivi delle opere pubbliche e di interesse pubblico e sociale, ma anche per la salvaguardia delle attività economiche, per le quali dovrà essere

assicurata la prosecuzione in loco, evitando situazioni di delocalizzazione imprenditoriale permanente.

Il corpus normativo del decreto-legge contiene, altresì, misure per lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica. Vengono anche disciplinate le funzioni di controllo dell'ANAC e della Corte dei conti e le procedure di trasparenza e di pubblicità degli atti del Commissario straordinario.

A completamento dell'intervento normativo d'urgenza, sono dettate norme in materia di contabilità e bilancio degli enti territoriali, misure a sostegno del reddito dei lavoratori, per la sospensione di termini e in materia fiscale e tributaria.

L'obiettivo strategico del decreto-legge, pertanto, risiede nella volontà di garantire il recupero integrale del tessuto economico-sociale esistente nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, evitando che l'evento calamitoso pregiudichi in modo definitivo ed irreversibile il sistema sociale, culturale, imprenditoriale e produttivo locale.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo in relazione all'esigenza di ripristinare le normali condizioni di vita della popolazione nei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il sistema ordinamentale italiano in materia di compiti e le funzioni della protezione civile è disciplinato organicamente dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Tale assetto normativo è stato riordinato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

Rilevanti risultano, altresì, il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2001, n. 401, in materia di coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività della protezione civile ed il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, per la disciplina ed il potenziamento dei compiti del Dipartimento della protezione civile.

Con decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alle norme concernenti la disciplina delle dichiarazioni di stato di emergenza e del potere di ordinanza.

Per quanto riguarda, infine, il conferimento di funzioni dello Stato alle regioni ed agli enti locali, il quadro normativo nazionale in materia di protezione civile è costituito dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo detta interventi urgenti relativi a sfere di competenza del Commissario straordinario, nominato con d.P.R. 9 settembre 2016 ai sensi dell'art. 11 della legge 400/1988, e

dei vice commissari, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate dall'evento calamitoso, per la ricostruzione del patrimonio edilizio e la valorizzazione del tessuto economico e del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto dell'identità culturale delle località colpite dagli eventi calamitosi. Il decreto-legge in esame inoltre, individua, gli strumenti normativi per l'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario, nel rispetto dei principi costituzionali, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Il decreto-legge in esame indica espressamente le norme dell'ordinamento giuridico derogate e contiene, altresì, la modifica dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali e mira, nel suo complesso, a garantire l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori regionali colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La protezione civile costituisce materia di competenza concorrente ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. L'intervento normativo attiene a sfere di competenza statale, vista la natura degli interventi disposti in favore del Commissario straordinario, anche di carattere finanziario, che non invadono funzioni e competenze attribuite alle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

I Presidenti delle regioni interessate operano, in qualità di vice commissari per gli interventi disciplinati dal decreto-legge, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che presiede un'apposita cabina di coordinamento della ricostruzione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge.

I diversi livelli di governo del territorio sono chiamati ad una collaborazione istituzionale che avviene all'interno di organismi istituiti dal decreto-legge al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario: la cabina di coordinamento della ricostruzione ha il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare ed assicurarne l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle ordinanze e delle direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione; il comitato istituzionale, che, nell'ambito di ogni singola Regione, coinvolge gli altri livelli di governo sub-regionale al fine di discutere e condividere le scelte strategiche di competenza dei Presidenti delle Regioni; gli Uffici speciali per la ricostruzione che si occupano, all'interno di ogni regione, della gestione della ricostruzione e delle attività di pianificazione urbanistica; la Conferenza permanente e le Commissioni paritetiche, connotate dalla partecipazione di Regioni e Comuni interessati, destinate a intervenire in tutte le fasi amministrative di programmazione, gestione ed esecuzione degli interventi.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità. La considerazione di tali principi ha portato all'adozione di misure statali, anche di carattere finanziario, volte a superare lo stato di emergenza ed a garantire i necessari interventi di ricostruzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il decreto-legge ha come obiettivo l'individuazione delle misure volte a superare lo stato di emergenza ed a garantire i necessari interventi di ricostruzione nelle Regioni interessate dal grave evento sismico del 24 agosto 2016 con norme di livello primario data la natura degli interventi da approntare. Non è utilizzabile lo strumento della delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono presenti in Parlamento progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto del decreto-legge.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di stato di emergenza e di potere di ordinanza in materia di protezione civile sono rappresentate principalmente dalle sentenze costituzionali 127/1995, 39/2003, 327/2003, 86/2004 e 284/2006.

La Corte costituzionale con sentenza 22/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 nella parte in cui introduce i commi 5-quater e 5-quinquies, primo periodo, nell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Con la sentenza n. 85 del 12 aprile 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell'introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell'organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Considerata la specificità del caso non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione Europea

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo non introduce nell'ordinamento giuridico nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa per la modifica dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento normativo contiene direttamente alcune deroghe alla normativa vigente, di seguito elencate:

- agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile e all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile;
- agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi;
- agli articoli 183, comma 1, lettera f) e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e alle disposizioni di cui al Libro II del medesimo decreto legislativo;
- all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010 e all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto del decreto-legge in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo in esame non prevede l'emanazione di successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si richiede, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, l'esenzione dall'AIR con riferimento allo schema di Decreto-legge, recante norme in materia di interventi urgenti in favore della popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 1016 in programma per la seduta preparatoria del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2016.

per la seguente motivazione:

trattasi di caso straordinario di necessità ed urgenza.

peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti.

Si fa presente che

conformemente all'art. 9, comma 3 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, oltre a contenere il riferimento all'esenzione e alle sue ragioni giustificative, indicherà sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative.

Roma, 11 0 OTT. 2016

Il Capo dell'Ufficio responsabile per le attività AIR e VIR
.....

Il Capo dell'Ufficio legislativo

..... **Vice Capo Dipartimento**
Angelo Borrelli



VISTO

Roma.....

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016.^(*)

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», e successive modificazioni;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016, n. 391 del 1° settembre 2016, n. 393 del 13 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016 adottate in attuazione della predetta deliberazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 recante nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228, del 29 settembre 2016;

Ravvisata l'esigenza di individuare l'area interessata dal presente provvedimento sulla base di criteri di omogeneità delle caratteristiche socio economiche desumibili dai principi di cui alla strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per fronteggiare l'eccezionale evento sismico verificatosi in data 24 agosto 2016;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre 2016;

^(*) Si veda, altresì, l'avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2016.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

PRINCIPI DIRETTIVI E RISORSE PER LA RICOSTRUZIONE

CAPO I

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e organi direttivi)

1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1.

2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata.

3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal presente decreto.

4. La gestione straordinaria oggetto del presente decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data del 31 dicembre 2018.

5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo

con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

7. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.

Articolo 2.

(Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari)

1. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;

b) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5;

c) opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) individua gli immobili di cui all'articolo 1, comma 2;

e) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;

f) sovrintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

g) istituisce e gestisce gli elenchi speciali di cui all'articolo 34, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;

h) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

i) esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;

l) assicura il monitoraggio degli aiuti previsti dal presente decreto al fine di verificare l'assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Commissario straordinario realizza i compiti di cui al presente decreto attraverso l'analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.

4. Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva i Comuni nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che Comuni, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

5. I vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:

a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'articolo 1, comma 6;

b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;

c) sovrintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'articolo 6;

e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II.

Articolo 3.

(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016)

1. Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati. Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con provvedimento del Commissario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

2. Ai fini di cui al comma 1, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere assegnate agli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite delle risorse disponibili, unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Gli uffici speciali per la ricostruzione curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata. Provvedono altresì alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, nonché alla realizzazione degli interventi di prima emergenza di cui all'articolo 42, esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.

4. Gli uffici speciali per la ricostruzione operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.

5. Presso ciascun ufficio speciale per la ricostruzione è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti.

Articolo 4.

(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

2. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al presente decreto, al fondo per la ricostruzione è assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016.

3. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui al presente articolo destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

4. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

5. Le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'articolo 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391, che confluiscono nella contabilità speciale di cui al comma 3, sono utilizzate nel rispetto delle procedure previste all'interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l'at-

tivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, il comitato dei garanti previsto dagli atti di cui al comma 5, è integrato da un rappresentante designato dal Commissario straordinario che sottopone al comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici, sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto Attuatore per il monitoraggio nominato ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, a seguito dell'implementazione delle previste soluzioni temporanee.

7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, anche in assenza dei decreti prefettizi di cui al comma 4 del citato articolo 27.

TITOLO II

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE E IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

CAPO I

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI

Articolo 5.

(Ricostruzione privata)

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione;

c) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per interventi immediati di riparazione e definire le relative procedure e modalità di attuazione;

d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali i principi di cui alla lettera *b)* sono utilizzabili per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi e definire le relative procedure e modalità di attuazione;

e) definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi;

f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'articolo 1:

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla pro-

tezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

3. I contributi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

4. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di

rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.

6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.

7. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del presente articolo, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

8. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall'articolo 50.

9. L'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo.

Articolo 6.

(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono essere previsti:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24 agosto 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera *b)*, è subordinata all'impegno, assunto da parte del richiedente in sede di presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell'assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento e per un periodo non inferiore a due anni. In caso di rinuncia dell'avente diritto l'immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto del sisma del 24 agosto 2016.

4. Salvo quanto stabilito al comma 5, per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, da eseguire su immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12. In tutti gli altri casi, la percentuale del contributo riconoscibile non supera il 50 per cento del predetto importo, secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

6. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato.

7. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.

8. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento.

9. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

10. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

12. Ferma restando l'esigenza di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con provvedimenti adot-

tati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono allegati alla domanda di contributo.

Articolo 7.

(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a:

a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «ad uso strategico», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Articolo 8.

(Interventi di immediata esecuzione)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni di cui articolo

1, per gli edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra il sisma del 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l'immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate disposizioni operative per l'attuazione degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.

3. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

4. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2, i soggetti che hanno avviato i lavori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità ed i termini ivi indicati. Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l'inammissibilità della domanda di contributo.

5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:

a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 9.

(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei Comuni di cui all'articolo 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016, da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. In ogni caso per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.

Articolo 10.

(Ruderi ed edifici collabenti)

1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

2. L'utilizzabilità degli edifici alla data del sisma deve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all'ar-

ticolo 8, comma 1, la presenza delle condizioni per l'ammissibilità a contributo.

3. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo può essere concesso un contributo esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell'immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area. L'entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 11.

(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)

1. Entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), gli uffici speciali per la ricostruzione, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. Negli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1, oltre alla definizione dell'assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, sono indicati i danni subiti dagli immobili e dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'articolo 6, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso degli immobili, la individuazione delle unità minime d'intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi. Gli strumenti attuativi individuano altresì i tempi, le procedure e i criteri per l'attuazione del piano stesso.

4. Il Comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti inte-

ressati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il Comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere espresso attraverso la Conferenza permanente di cui all'articolo 16.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1.

6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti. Ove siano ricompresi beni paesaggistici all'articolo 136, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui agli articoli 135 e 143 del predetto codice ed a condizione che su di essi abbia espresso il proprio assenso il rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente, gli strumenti attuativi costituiscono, quanto al territorio in essi ricompreso, piani paesaggistici.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attestano la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni.

8. I Comuni di cui all'allegato 1, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, assunta entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicata sul sito istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero, nonché

della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8 i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dall'ufficio speciale per la ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i Comuni utilizzano i contributi di cui all'articolo 5 che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

11. Il consorzio di cui al comma 9 ed i Comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati di cui all'articolo 6 siano superiori al contributo ammissibile.

Articolo 12.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi)

1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011;

b) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti all'evento sismico del 24 agosto 2016;

c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso,

corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6.

2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, svolta dall'ufficio speciale per la ricostruzione, il Comune rilascia il titolo edilizio.

3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

4. Il vice commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.

5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5.

Articolo 13.

(Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi)

1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui articolo 1 ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ad uso abitativo, per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il rico-

noscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016 sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto.

2. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalità ivi previste.

Articolo 14.

(Ricostruzione pubblica)

1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei Comuni di cui all'articolo 1, attraverso la concessione di contributi a favore:

a) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia e delle strutture edilizie universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

b) delle opere di difesa del suolo e delle infrastrutture e degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) degli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);

d) degli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a:

a) predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) predisporre e approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, articolato per le quattro Regioni interessate, con priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture;

d) predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, articolato per le quattro Regioni interessate limitatamente ai territori dei Comuni di cui all'allegato 1;

e) predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto, con le modalità previste nell'articolo 32, comma 2;

f) predisporre e approvare un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

4. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere a) e b), i soggetti attuatori provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

5. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti attuatori e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.

6. I contributi di cui al presente articolo, nonché le spese per l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.

7. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario inoltra i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Ai fini dell'erogazione in via diretta dei contributi il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

9. Per quanto attiene la fase di programmazione e ricostruzione dei Beni culturali o delle opere pubbliche di cui al comma 1 lettere *a)* e *c)* si promuove un Protocollo di Intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle Diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati. Il Protocollo definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti, al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.

10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

11. Il Commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le modalità attuative del comma 6.

Articolo 15.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a)* le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;
- b)* il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore è svolto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo.

Articolo 16.

(Conferenza permanente e Commissioni paritetiche)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di program-

mazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, sono affidati a un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal Commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competenti.

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell'inchiesta pubblica, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

3. La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

b) approva i progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) laddove previsto, per gli interventi privati, prima della concessione dei contributi richiesti e degli altri benefici di legge, esprime il parere in materia ambientale e acquisisce quello a tutela dei beni culturali, che è reso in seno Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

4. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 presso ogni Regione è istituita una «Commissione paritetica» presieduta dal vice commissario o suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. La Commissione paritetica, per ciascuna Regione, esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti preliminari relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e limitatamente alle opere pubbliche esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente di cui al comma 1 e delle Commissioni paritetiche di cui al comma 4.

Articolo 17.

(Art-Bonus)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Articolo 18.

(Centrale unica di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione.

CAPO II

MISURE PER IL SISTEMA PRODUTTIVO E LO SVILUPPO ECONOMICO

Articolo 19.

(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016)

1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale

massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 20.

(Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016)

1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è riservata alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori di cui all'allegato 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate.

2. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dal sisma del 24 agosto 2016, le risorse di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1. L'ammontare delle disponibilità, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 1, tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all'onere per i contributi in conto interesse. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 21.

(Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018.

2. In favore delle imprese agricole ubicate nei Comuni di cui all'articolo 1, colpite dal sisma del 24 agosto 2016, sono destinate risorse fino all'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 *final* del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

3. All'articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016 e di dare attuazione alle misure di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.».

4. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014 - 2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 22.

(Promozione turistica)

1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, predispose in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei medesimi territori.

2. Il programma di cui al comma 1 è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT – Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017.

Articolo 23.

(Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi)

1. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Articolo 24.

(Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici)

1. Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30.000 euro. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell'artigianato, dell'indu-

stria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo sono concessi a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro. I finanziamenti sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 25.

(Rilancio del sistema produttivo)

1. Per garantire ai territori dei Comuni di cui all'articolo 1, percorsi di sviluppo economico sostenibile e per sostenere nuovi investimenti produttivi, anche attraverso l'attrazione e la realizzazione di progetti imprenditoriali di nuovi impianti, ampliamento di impianti esistenti e riconversione produttiva, si prevede l'applicazione, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all'allegato 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

CAPO III

MISURE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Articolo 26.

(Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma)

1. Agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l'esercizio finanziario 2016, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 61 e 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'articolo 1, commi 141 e 142, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 127.000 euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Articolo 27.

(Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all'allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

2. Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Articolo 28.

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

2. Il Commissario straordinario, nell'ambito del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del presente decreto.

3. Il piano di cui al comma 2 è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima.

4. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore

dei materiali di cui al presente articolo è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del decreto citato legislativo n. 152 del 2006.

5. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo integra con proprio decreto, ove necessario, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni applicative già all'uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.

6. La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dei Comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attività che detengono so-

stanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Commissario straordinario autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento. Il Commissario straordinario stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del Commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti.

10. Il Commissario straordinario costituisce un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, presieduto dal Commissario stesso o da un suo delegato e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente - CCTA, del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti, comunque denominati, fatti salvi i rimborsi spese che restano comunque a carico delle amministrazioni di appartenenza.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 4. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le indicazioni di cui al presente articolo. Tali materiali non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da una ditta specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro viene presentato al Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore lo valuta. I dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto del presente articolo.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4. Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

1. Al fine di garantire l'attività di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all'articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell'Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGALITÀ E TRASPARENZA

Articolo 30.

(Legalità e trasparenza)

1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura», diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

2. La Struttura, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in deroga agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da parte della stessa Struttura, dell'informazione antimafia per i contratti di cui al comma 1 di qualunque valore o importo e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unità di indirizzo delle soprarichiamate attività, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle Province interessate dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

3. La Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia di cui al comma 2, si conforma alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) è costituita un'apposita sezione specializzata del comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, con compiti di monitoraggio, nei Comuni di cui all'articolo 1, delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione; detta sezione è composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della programmazione economica e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti, nonché dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione o suo delegato;

b) sono individuate, altresì, le funzioni, la composizione, le risorse umane e le dotazioni strumentali della Struttura, da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, il Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC), che opera a supporto della Struttura. Con il medesimo decreto sono altresì definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del Gruppo.

6. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni di cui all'articolo 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori, d'ora in avanti «Anagrafe». Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

7. Gli operatori economici che risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.190, sono iscritti di diritto nell'Anagrafe. Qualora l'iscrizione in detti elenchi sia stata disposta in data anteriore a tre mesi da quella di entrata in vigore del presente decreto, l'iscrizione nell'Anagrafe resta subordinata ad una nuova verifica, da effettuare con le modalità di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Ai fini della tenuta dell'Anagrafe si applicano le dispo-

sizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2013.

8. Nell'Anagrafe, oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, sono riportati:

a) i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell'importo;

b) le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale;

c) le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie;

d) le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle regole sul tracciamento finanziario o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13;

e) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3.

9. Al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale, la gestione dei dati avviene con le risorse strumentali di cui al comma 4, lettera b), allocate presso la Struttura e accessibili dal GICERIC di cui al comma 5, dalla Direzione investigativa Antimafia e dall'Autorità nazionale anticorruzione.

10. L'iscrizione nell'Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L'iscrizione tiene luogo delle verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell'iscrizione medesima.

11. Nei casi in cui la cancellazione dall'Anagrafe riguarda un operatore economico titolare di un contratto, di un subappalto o di un subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura ne dà immediata notizia al committente, pubblico o privato, ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione, che è apposta, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'Anagrafe, è competente a verificare altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e adotta il relativo provvedimento.

12. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all'articolo 86, comma 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

13. Ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni. Per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui al comma 1 propone al comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. In deroga all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è sempre competente all'applicazione delle eventuali sanzioni il prefetto responsabile della Struttura.

14. In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli.

15. Tenuto conto del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, comportano di regola l'esecuzione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, le stazioni appaltanti possono prevedere che la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle medesime aree e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione siano riservate ai soli operatori economici iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 1, comma 52 della legge n. 190 del 2012.

Articolo 31.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)

1. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, se-

condo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonché quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all'articolo 30 dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all'articolo 38 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.

3. Nel caso in cui sia accertato l'inadempimento ad uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto. A carico dell'operatore economico interessato, oltre alle sanzioni indicate all'articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, è altresì disposta la sospensione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, per un periodo non superiore a sei mesi. In caso di reiterazione, è disposta la cancellazione della predetta iscrizione. I citati provvedimenti sono adottati dal prefetto responsabile della Struttura di cui all'articolo 30.

5. Nei contratti tra privati di cui al comma 1, si applicano, in caso di cancellazione dall'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, dell'operatore economico interessato a qualunque titolo ai lavori di ricostruzione, le disposizioni di cui all'articolo 94, comma 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Conseguentemente, in tutti i contratti, e subcontratti della filiera, di cui al presente articolo, è apposta una clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile. Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

6. Nei contratti fra privati, è possibile subappaltare lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione della misura e dell'identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

7. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi obbligatori, ai fini dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi dei provvedimenti che saranno emessi per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

Articolo 32.

(Controllo dell'ANAC sulle procedure del Commissario straordinario)

1. Per gli interventi di cui all'articolo 14, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all'articolo 18.

3. Per le finalità del presente articolo, l'Unità Operativa Speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all'articolo 1, comma 4.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 33.

(Controllo della Corte dei conti)

1. I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si applica l'articolo 3, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 34.

(Qualificazione dei professionisti)

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti

minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.

3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, è al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed è analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Con quest'ultimo atto, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.

7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Articolo 35.

(Tutela dei lavoratori)

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Le imprese di cui al comma 4 sono obbligate a provvedere ad una adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai Sindaci dei Comuni ove sono ubicati i cantieri interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT) le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.

5. Le organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio possono definire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 5.

6. Le imprese di cui al comma 4 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile, riportante, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18 e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.

7. Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Dette liste si articolano in due distinte sezioni, una per i lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici e un'altra per i lavoratori residenti al di fuori.

8. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei

lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente.

Articolo 36.

(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di collaboratori e consulenti, alla predisposizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34, comma 1, nonché alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale del commissariato straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e per gli effetti del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

TITOLO III

RAPPORTI TRA GLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO I

MISURE URGENTI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ E LA PIENA OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI EMERGENZA

Articolo 37.

(Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza)

1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei

periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.

Articolo 38.

(Disposizioni urgenti per l'impiego del volontariato di protezione civile)

1. Al fine di accelerare le procedure connesse con l'impiego del volontariato di protezione civile, in considerazione dell'eccezionale mobilitazione disposta in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, ed a fare data dall'entrata in vigore del presente decreto, i rimborsi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero è cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari o assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell'operazione di versamento.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento periodico, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta da fruire ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 39.

(Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale)

1. Per l'anno 2016, in relazione alla necessità e urgenza di garantire senza soluzione di continuità la gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede nell'ambito di uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 4.

2. Nella ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si applicano i criteri e le modalità vigenti ai fini della ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili per il completamento, in termini di urgenza, del piano radar nazionale di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della protezione civile.

Articolo 40.

(Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea)

1. Per fronteggiare le esigenze connesse con gli eventi sismici del 24 agosto 2016, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le risorse che residuano all'esito degli adempimenti solutori in carico al Dipartimento della protezione civile, e delle procedure di rendicontazione degli stanziamenti straordinari riconosciuti dall'Unione Europea quale rimborso per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza, confluiscono per l'80 per cento sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-*quiquies* della legge n. 225 del 1992, e per il re-

stante 20 per cento sul fondo della Protezione civile, per essere destinate ad attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 225 del 1992.

Articolo 41.

(Disposizioni inerenti la cessione di beni)

1. I beni mobili di proprietà dello Stato, assegnati alle Regioni e agli Enti locali ed impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui al presente decreto, che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche, possono essere ceduti a titolo definitivo e non oneroso, con provvedimento del titolare del centro di responsabilità dell'amministrazione cedente, ai medesimi enti territoriali assegnatari, previo parere di una commissione istituita allo scopo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal medesimo titolare del centro di responsabilità.

CAPO II

MISURE PER IL PASSAGGIO DALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA ALLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

Articolo 42.

(Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza)

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il Commissario straordinario, determina le modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Al fine di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione, il Capo Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario straordinario, provvede con ordinanze, adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, a disciplinare il proseguimento o completamento delle suddette attività delegando ai Presidenti delle Regioni, nel periodo emergenziale, funzioni relative a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni conte-

nute nelle citate ordinanze. Le ordinanze di cui al presente comma, allo scopo di favorire la più celere transizione, sono adottate comunque entro il 24 novembre 2016.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ove necessario, anche dopo l'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, con le ulteriori risorse finanziarie che vengono rese disponibili, a tal fine, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

3. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i cui effetti sono fatti salvi, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

4. Le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 43.

(Reperimento alloggi per la locazione)

1. Allo scopo di garantire la continuità operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni. I vice commissari, possono procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati con esito diverso da «A» della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l'applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d'uso.

2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si definiscono i criteri per l'assegnazione degli alloggi di cui comma 1 e le modalità dell'uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All'assegnazione degli alloggi provvede il Sindaco del comune interessato.

3. In relazione all'esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, la durata dei contratti di locazione può essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli di cui agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni.

4. Per le finalità del presente articolo si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.

TITOLO IV

MISURE PER GLI ENTI LOCALI, SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE FISCALI

CAPO I

MISURE PER GLI ENTI TERRITORIALI

Articolo 44.

(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui all'allegato 1, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,3 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.

2. I Comuni di cui all'allegato 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Sono sospesi per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i termini anche scaduti a carico dei Comuni di cui all'allegato 1, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione.

4. Il versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento sulla base del quale è effettuato il rimborso delle anticipazioni della liquidità acquisita da ciascuna regione, ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non preordinata alla copertura finanziaria delle predette disposizioni normative, da riassegnare ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del citato decreto-legge ed iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, è sospeso per gli anni 2017-2021. La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022.

5. Le relative quote di stanziamento annuali sono reiscritte, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4 nella competenza dei relativi esercizi, con legge di bilancio regionale nel pertinente programma di spesa.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4 pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 52.

CAPO II

MISURE PER I LAVORATORI

Articolo 45.

(Sostegno al reddito dei lavoratori)

1. È concessa, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2016, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016, in favore:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vi-

genti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

2. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.

3. L'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2016, è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma del 24 agosto 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 è riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 30 milioni di euro, per il medesimo anno, una indennità *una tantum* pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

7. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 2,6 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016.

9. All'onere di cui al comma 8, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2017 e 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

CAPO III

SOSPENSIONI DI TERMINI E MISURE IN MATERIA FISCALE

Articolo 46.

(Perdite d'esercizio anno 2016)

1. Dal 31 dicembre 2016, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini

dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile.

Articolo 47.

(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti)

1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 48.

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

1. Nei Comuni di cui all'allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, e fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'I-RAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti

canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui all'allegato 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui all'allegato 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

3. Fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui all'allegato 1 da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

4. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui all'allegato 1, non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016.

5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all'allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell'impiego del farmaco che ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al 1° marzo 2017.

7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2016.

8. Per quanto attiene agli impegni e agli adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 - 2020, compresi quelli assunti volontaria-

mente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, le aziende agricole ricadenti nei Comuni di cui all'allegato 1 mantengono, per l'anno di domanda 2016, il diritto all'aiuto anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014. La dichiarazione dell'autorità amministrativa competente è considerata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del citato regolamento n. 640/2014.

9. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, autorizzano le aziende biologiche situate nei Comuni di cui all'allegato 1 ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle aziende oggetto di deroga.

10. Il termine del 20 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogato al 30 settembre 2017.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, così come prorogata dal comma 10, avviene con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal presente articolo.

12. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della medesima sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.

13. Nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione finì ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 37,035 milioni di euro per il 2016 e a 65,130 milioni di euro per il 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185,

convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Le disposizioni di cui al comma 4 e al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui all'articolo 1.

15. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo».

b) il comma 2-*ter* è abrogato.

16. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 novembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i cri-

teri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al secondo periodo.

17. Per le banche insediate nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero per le dipendenze di banche presenti nei predetti Comuni sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari scadenti nel periodo compreso fra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del presente decreto ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza.

18. Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, l'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei predetti dispositivi, adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sospesa finì alla data del 1° gennaio 2017.

Articolo 49.

(Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti)

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.

3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24 agosto 2016. È fatta

salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016. Fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonché i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.

7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1:

a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico

di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera *a*), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera *b*).

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA STRUTTURA COMMISSARIALE E ALTRI UFFICI PUBBLICI

Articolo 50.

(Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali)

1. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza. Il trattamento economico del personale della struttura è commisurato a quello corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore.

2. Ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Nell'ambito del contingente dirigenziale già previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unità con funzioni di livello dirigenziale generale e due

unità con funzioni di livello dirigenziali non generale. Le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate:

a) nella misura massima di cinquanta unità tra il personale delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che viene collocato, ai sensi dell'articolo 17 comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti;

b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione;

c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.

4. Per la risoluzione di problematiche tecnico contabili il commissario straordinario può richiedere, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il supporto di un dirigente generale della Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di studio. A tale fine, senza nuovi o maggiori oneri, sono ridefiniti i compiti del dirigente generale che, per il resto, mantiene le attuali funzioni.

5. Per la definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, il commissario straordinario si avvale di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, in misura massima di quindici unità. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.

6. Per gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, ove provenienti da altra amministrazione pubblica, può essere disposto il collocamento fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria, all'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la sua durata, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

7. Con uno o più provvedimenti del commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nei limiti delle risorse disponibili:

a) al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 lettera *a)*, direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per

prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 75 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, dal 1° ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 nonché 40 ore mensili, oltre a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018;

b) al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, lettera a), direttamente impegnato nelle attività di cui all'articolo 1, può essere attribuito, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, un incremento fino al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 e dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, fino al 20 per cento della retribuzione mensile di posizione, in deroga, per quanto riguarda il personale dirigenziale, all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) al personale di cui alle lettere a) e b) del presente comma può essere attribuito nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata, attribuito un incremento fino al 30 per cento del trattamento accessorio, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività legate all'emergenza e alla ricostruzione.

8. All'attuazione dal presente articolo si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, lettera a), il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provvedono, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 51.

(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In relazione alla situazione emergenziale conseguente all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di 2.600.000 euro per l'anno 2016.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 2.600.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per l'assunzione di 400 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che viene fissata con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2016.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per garantire l'attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici impiegati nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016, nonché per assicurare lo svolgimento dell'attività di rimozione e trasporto delle macerie dai predetti territori, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 45 milioni di euro per l'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 50 e 51, comma 4, del presente decreto, pari complessivamente a 266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 129,85 milioni di euro per l'anno 2017 e a 84,3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 127.000 euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) quanto a 63,3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2,3 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1 milione di euro;

c) quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 80 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;

e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

f) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

h) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

i) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle misure previste dagli articoli 48, commi 10, 11 e 13.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 53.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 2016.

MATTARELLA

RENZI - PADOAN - ALFANO - CALENDÀ - DEL RIO - FRANCESCHINI -
POLETTI - MARTINA - GALLETTI - ORLANDO - MADIA - COSTA

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

ALLEGATO 1

*Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016**(Art. 1)*

REGIONE ABRUZZO.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).

REGIONE LAZIO.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).

REGIONE MARCHE.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);

31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

